



Regione Toscana

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 16/11/2022

Oggetto: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al “Progetto per il recupero di pirea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica”, ubicato in Loc. Fornacelle SP 454 km 12, nel Comune di Montepulciano (SI).

Proponente: Società Agricola Poliziana Srl.

Il giorno 16 Novembre 2022 alle ore 10.10 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA VAS Arch. Carla Chiodini apre la terza riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota del 29/09/2022 prot. 0369645 ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Comune di Montepulciano, Provincia di Siena, Unione di Comuni Valdichiana Senese, Comune di Castiglion del Lago (PG), Provincia di Perugia, Regione Umbria – Sez. Valutazione Impatto Ambientale, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT, ASL Toscana sud-est, IRPET, Autorità idrica Toscana, Nuove Acque S.p.A., Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Siena, Ministero dello Sviluppo economico - Ispettorato Territoriale per la Toscana e i seguenti Settori regionali: Settore Autorizzazioni Rifiuti, Settore Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamenti e bonifiche, Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore Tutela acqua, territorio e costa, Settore Viabilità Regionale Ambiti Arezzo Siena e Grosseto, programmazione risanamento acustico, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio, Settore Forestazione. Agroambiente, e Settore Attività di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole;

è stato altresì convocato il proponente Società Agricola Poliziana Srl, ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, è pervenuta una osservazione da parte del pubblico;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune di Montepulciano	Massimo Bertone Francesco Paporoni	Responsabile
Arpat	Cesare Fagotti	Responsabile
Settore Autorizzazione Rifiuti	Sandro Garro	Responsabile
ASL	Silvia Cappelli	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente, Società Agricola Poliziana Srl Omar Pellegrini e come consulenti: Claudio Orsi;

Sono, infine, presenti i funzionari Elisa Innocenti e Alessio Nenti per il Settore VIA, Alessandro Becatti per ARPAT.

La Responsabile del Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nel PAUR, riportate nella successiva tabella.

<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i>
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del Titolo III-bis Parte II Dlgs. 152/06 comprendente: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione agli scarichi	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti
Rinnovo dell'Autorizzazione Unica energetica a seguito di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del Dlgs. 387/2003	Regione Toscana – Settore Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamento Atmosferico
Permesso a costruire DPR 380/01 e LR 65/14	Comune di Montepulciano
Variante allo strumento urbanistico comunale	Comune di Montepulciano
Concessione di acque sotterranee tramite pozzo	Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 22/06/2022 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del Proponente ulteriori elementi di chiarimento e di dettaglio.

Concordato che l'impianto in questione, pur essendo finalizzato anche alla produzione di energia è da inquadrarsi come impianto di gestione rifiuti, la seconda seduta di conferenza si è conclusa con le seguenti richieste documentali al proponente:

- un chiarimento/rettifica della nota tecnica integrativa sulle valutazioni idrauliche ai fini della dimostrazione della coerenza dell'impianto con la legge 41/2018 al fine di superare il relativo criterio escludente del PRB;
- la verifica della compatibilità dell'intervento con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi (art. 10.1.3. delle NTA del PTCP) espressamente richiamata all'art. 41 nelle NTA del PO.

Oltre a quanto già evidenziato è emersa anche la necessità di chiarire alcuni aspetti legati in particolar modo alla fase autorizzativa:

- 1) Ai fini del Permesso di Costruire di competenza del Comune di Montepulciano è stata richiesta:
 - la predisposizione di apposita convenzione, da approvare in Consiglio Comunale, per l'individuazione dell'ubicazione dell'impianto e delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi di quanto disposto dalla D.C.C. n. 14 del 14.02.2011 "Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: atto di indirizzo";
 - la rettifica della "legenda" delle tavole delle sistemazioni esterne, in cui risulta erroneamente indicata la finitura delle strade in asfalto;
 - l'allineamento delle dichiarazioni rese all'interno del modello di richiesta di PdC e di quello della Relazione Tecnica di Asseverazione, circa la categoria di intervento;
 - la fattibilità geologica e sismica dell'intervento;
 - la verifica della compatibilità dell'intervento con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi (art. 10.1.3.

delle NTA del PTCP) espressamente richiamata all'art. 41 nelle NTA del PO;
 - il perfezionamento della CILA trativa tramite produzione della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa e dell'indicazione della data di esecuzione delle opere;
 - nuova modulistica relativa alla richiesta di PdC;
 - la verifica e calcolo oneri di urbanizzazione;

2) un chiarimento ai fini dell'autorizzazione dei rifiuti, per quanto riguarda l'operazione R10 intesa come spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, spandimento sul suolo del digestato, che non appare autorizzabile;

3) tutti i chiarimenti richiesti nel parere di Arpat allegato al presente verbale oltre a quelli richiesti dal settore SPLEIA nel proprio parere circa la provenienza del rifiuto in ingresso;

4) quanto richiesto nel parere dell'Area Ambiente del Comune di Montepulciano.

Il Comune di Montepulciano si è riservato inoltre, alla luce della discussione in conferenza in merito alla definizione della tipologia di impianto, di approfondire la compatibilità dello stesso con l'attuale destinazione urbanistica e la necessità o meno di effettuare la variante urbanistica.

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

in data 28/09/2022 (Prot. 0367709) il proponente ha depositato i chiarimenti richiesti dalla CdS nella riunione del 22/06/2022;

a seguito della nota Prot. 0369645 del 29/09/2022 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di: Comune di Montepulciano – area edilizia privata/ambiente/tpl (Prot. 0395523 del 18/10/2022), Comune di Montepulciano – area urbanistica (Prot. 0395545 del 18/10/2022), nonché i contributi tecnici istruttori di ARPAT (Prot. 0405362 del 25/10/2022) e dei seguenti Settori regionali: Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (Prot. 0384397 del 10/10/2022), Settore Autorizzazioni rifiuti (Prot. 0394230 del 17/10/2022), Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (Prot. 0395191 del 17/10/2022), Genio Civile Valdarno Superiore (Prot. 0400429 del 20/10/2022), Settore SPLEIA (Prot. 0415479 del 02/11/2022);

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- **Comune di Montepulciano area edilizia privata/area ambiente/tpl**: con parere prot. n. 0395523 del 18/10/2022 esprime un parere finale favorevole con le seguenti proposte di prescrizioni:

N	Prescrizione	note
1	Il progetto è conforme alla L.R. 41/2018 alle condizioni e prescrizioni indicate in sede di studi idrologici-idraulici (interventi di adeguamento delle opere di messa in sicurezza esistenti – rilevati arginali), previa rettifica, all'interno della relazione prodotta della destinazione urbanistica dell'area (agricola e non produttiva), sia verificata a condizione che, per le opere in progetto, sia ritenuta prevalente la funzione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 13 comma 4 lettera d) e non quella riconducibile al perimetro dell'Allegato VIII parte seconda del D.Lgs 152/06, <u>da dirimere in sede di conferenza dei servizi.</u>	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
2	Prima del Rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, il proponente deve provvedere a: <ul style="list-style-type: none"> • Rettifica della legenda di tutti gli elaborati grafici con eliminazione della dicitura “aree asfaltate”; 	proposta relativa ad aspetti autorizzativi

	<ul style="list-style-type: none"> • rettifica dell'individuazione delle aree per la sosta a seguito dei nuovi calcoli per l'individuazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico e privato; • rettifica/completamento della modulistica relativa al PdC (Asseverazione: punto - 15 – 21 salvo se altro); • aggiornamento modello ISTAT alla nuova destinazione d'uso. 	
3	<p>Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagamento oneri di urbanizzazione come da conteggio prodotto (anche tramite rateizzazione); • stipula convenzione, con la definizione delle misure di compensazione ai sensi del comma 2 dell'allegato 2 del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" per un controvalore complessivo pari al 3% dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, così come da impegno del proponente. 	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
4	<p>Si dovrà garantire che, trattandosi di aree vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente zootecnico distribuito sul terreno all'anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro (direttiva 91/676/CEE). (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013).</p>	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
5	<p>Ai fini della corretta redazione del Pua il valore di azoto del digestato è desunto dalle analisi effettuate in fase di avviamento dell'impianto e di esercizio dello stesso relative in particolare i valori massimi relativi al contenuto di azoto, fosforo, metalli pesanti e carica batterica patogena. Le analisi devono essere ripetute ogni qualvolta avvengono variazioni quali-quantitative dei materiali in ingresso all'impianto (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013).</p>	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
6	<p>Utilizzo del digestato opportunamente trattato prima dello spargimento (Rif. Legambiente: Il biogas – Criteri per una produzione sostenibile).</p>	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
7	<p>presentare in via ufficiale la lettera d'intenti di Gestori FORSU.</p>	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
8	<p>La copertura del materiale stoccato dovrà essere di carattere permanente e totale, evitando di lasciare il materiale scoperto anche solo parzialmente e anche solo per breve tempo, al fine di evitare la sosta e permanenza dei volatili.</p>	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
9	<p>Prima dell'inizio dei lavori: stipula convenzione, con la definizione delle misure di compensazione ai sensi del comma 2 dell'allegato 2 del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" per un controvalore complessivo pari al 3% dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, così come da impegno del proponente.</p>	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
10	<p>Ulteriori indicazioni per il titolo edilizio già indicate nei pareri/contributi di altri Enti coinvolti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, dei Settori Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana).</p>	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
11	<p>Rispetto delle raccomandazioni/conclusioni della Relazione geologica, geofisica e di modellazione geotecnica.</p>	proposta relativa ad aspetti autorizzativi

- Comune di Montepulciano area Urbanistica: con parere prot. n. 0395545 del 18/10/2022 esprime un parere finale favorevole sulla conformità urbanistica e sulla verifica di invarianti strutturali con le seguenti proposte di prescrizioni:

N	Prescrizione	note
1	che l'impianto in esame sia alimentato dalle componenti indicate dal D.lgs 152/2006, all'art. 183 comma 1 lett. d) e dal D.lgs n. 28/2011, all'art.2 comma 1 lett. e), direttamente o a seguito di trattamenti	proposta relativa ad aspetti autorizzativi

- **il Settore Forestazione. Agroambiente**, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici: con parere prot. 0384397 del 10/10/2022 ha confermato i precedenti contributo tecnici;

- **Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio**: con parere prot. n. 0395191 del 17/10/2022 esprime un parere finale favorevole alla luce degli aggiornamenti progettuali proposti e formula la seguente proposta di raccomandazione:

N	Raccomandazione	note
1	Si raccomanda di utilizzare per le opere di mitigazione a verde previste, un sesto di impianto irregolare al fine di restituire ai luoghi un'impronta più naturale	proposta relativa ad aspetti autorizzativi

- **Settore Genio civile valdarno superiore**: con parere prot. n. 0400429 del 20/10/2022 esprime un parere finale favorevole al rilascio della concessione per l'utilizzo del pozzo ai sensi del R.D. 1775/1933 e al regolamento D.P.G.R. 61/R/2016. Per quanto attiene gli aspetti relativi alla normativa R.D. 523/1904 – L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - DPGR 42/R/2018 il Settore formula la seguente proposta di prescrizione:

N	Prescrizione	note
1	per quanto attiene gli aspetti relativi alla normativa R.D. 523/1904 – L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - DPGR 42/R/2018, le arginature di progetto non dovranno insistere nella fascia di rispetto del Fosso Moscatello per tutta la sua lunghezza in modo che non interferiscano con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua	proposta relativa ad aspetti autorizzativi

- **Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti**: con parere prot. n. 0394230 del 17/10/2022 esprime un parere finale sfavorevole per la presente motivazione: il digestato non ha le caratteristiche per uscire dal regime dei rifiuti e quindi un'operazione R10 che dovrebbe essere "*uno spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura*" diventerebbe un mero scarico sul suolo di rifiuti, che in assenza di ulteriori trattamenti, ha scarse caratteristiche fertilizzanti. Per quanto sopra, visto che il digestato liquido non è conforme al Reg. UE 1009/2019, l'operazione R10 non è autorizzabile, ma è possibile conferire il digestato liquido in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti liquidi o depuratori.

- **ARPAT**: con parere prot. n. 0405362 del 25/10/2022 fornisce le valutazioni puntuali rispetto ai singoli aspetti e componenti ambientali di competenza. Arpat nel contributo evidenzia che sussistono ancora aspetti che non sono ancora stati chiariti o rispetto ai quali sono proposte soluzioni che non trovano Arpat concorde. In particolare:

- all'utilizzo per l'attività di recupero R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della parea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti;
- alla qualificazione come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla parea di FORSU;
- alla provenienza e qualità del rifiuto in ingresso, che sono supportati da uno studio di laboratorio eseguito su n. 1 campione di parea di FORSU e da una descrizione di massima dei pretrattamenti che la FORSU, della quale non è nota l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati), subirebbe in altri impianti da ubicare in Toscana o nelle regioni limitrofe Umbria e Lazio;
- ai limiti alle emissioni in atmosfera, rispetto ai quali il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile.

Infine, Arpat, nelle conclusioni del contributo evidenzia che "... l'intervento proposto si inserirebbe in un contesto ambientale che presenta criticità per quanto concerne la qualità e la vulnerabilità delle risorse

idriche, sia superficiali che sotterranee, come risulta dalla classificazione della zona del canale Maestro della Chiana quale "zona vulnerabile da nitrati" e come è testimoniato dal mancato conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa sia per i Corpi idrici sotterranei (falda superficiale e profonda) sia per i Corpi idrici superficiali, alla luce dagli esiti del monitoraggio qualitativo svolto da ARPAT. Riteniamo tale aspetto rilevante al fine della valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento, considerato che gli effluenti del trattamento verrebbero utilizzati in terreni ubicati nell'areale suddetto.

Alla luce dell'istruttoria complessivamente condotta, si ritiene in definitiva che non sussistano le condizioni per dar seguito al progetto, come sottoposto all'attenzione di ARPAT."

- Settore SPLEIA con parere prot. n. 0415479 del 02/11/2022, in merito alla componente rifiuti riporta che: *"non è preclusa la possibilità di trattare rifiuti urbani a recupero al di fuori degli impianti indicati dalla pianificazione (previsione ancora contenuta negli strumenti di settore sotto ordinati vigenti), ma tale attività deve essere inquadrata esclusivamente in una logica di mercato. Non esiste difatti alcun obbligo da parte della Pubblica amministrazione di garantire i flussi costanti in ingresso. Si rimanda all'Autorità di Ambito una valutazione degli eventuali flussi da inviare all'impianto nel rispetto delle esigenze dei rispettivi territori",* ed in merito ai criteri di localizzazione *"In considerazione della presenza nell'area di intervento dei due criteri escludenti citati nella parte istruttoria, si conferma che il superamento degli stessi è possibile solo a seguito dell'accertamento, da parte del Comune della conformità dell'intervento con la legge regionale 41/2018."* In merito alla componente energia il settore esprime un parere favorevole.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

Documentazione iniziale presentata a corredo dell'istanza in data 14/12/2020:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (doc. id legale rappresentante, dichiarazione oneri VIA, attestazione pagamento oneri; dichiarazione imposta di bollo VIA, Avviso pubblico; dichiarazione oneri AIA, schema calcolo oneri VIA e AIA, domanda PAUR, ricevuta pagamento oneri AIA, dichiarazione progettista, dichiarazione regolarità urbanistica, domanda AIA, visure catastali, impegno a fideiussione per realizzazione e dismissione impianto, dichiarazione sostitutiva requisiti per gestione rifiuti AIA, bollo AIA, delega presentazione PAUR, dichiarazione digestato);
- DOCUMENTAZIONE TECNICA (relazione tecnica generale, schema a flussi-bilancio di massa-dimensionamento, inquadramento generale progetto, inquadramento area di intervento du CTR, inquadramento del progetto scala 1:10000, su catastale e ortofoto, planimetria 1:25000, 1:5000, inquadramento su PIT, su carta uso e copertura del suolo, piano faunistico venatorio, PAI, Rete Natura 2000, Rete Ecologica Regionale, PS, viabilità, quadro normativo ed elenco autorizzazioni acquisite e da acquisire, riferimenti programmatici, Studio di Impatto Ambientale, Valutazione complessiva impatti, relazione geologica e geotecnica, relazione idrologica e idraulica, scenario di base, valutazione previsione di impatto acustico, valutazione previsionale/modellizzazione odori, previsione impatto traffico indotto, rilievo planoaltimetrico, emissioni in atmosfera pianta e sezioni, elenco macchine e impianti, punti di emissione sonora, relazione delle opere, attività e forniture elettriche, relazione di produzione termico, inquadramento urbanistico, relazione gestione scarichi idrici, planimetria ret riscaldamento, planimetria stato di fatto area di intervento-stato di progetto-sovrapposto, planimetria generale 1:500 e 1:1000 con indicazione uso aree scoperte, planimetria quotata impianto - sezioni, planimetria 1:100 e 1:200 corpi di fabbrica con fasi operative e flussi di processo, aree dei flussi di processo, rete idrica di adduzione 1:500, planimetria 1:500 con schemi reti impiantistiche e smaltimento acque, planimetria 1:100 e 1:200 smaltimento acque, aree stoccaggio materie prime e rifiuti, prospetti, viste 3D progetto, layout silos e vasche, particolari costruttivi schemi macchinari, mitigazioni ambientali, zone Atex, schema elettrico unifilare, schema funzionale impianti riscaldamento, lista cavi, elenco utenze, lista collegamenti, tavola planimetrica percorsi cavi BT, tavola planimetrica rete di terra e equipotenziale, planimetria 1:100 e 1:1000 con schemi reti impiantistiche e smaltimento acque, relazione dismissione e piano di ripristino ambientale e stima costi dismissione, quadro economico, costi sicurezza e business plan, sintesi non tecnica, aggiornamento pratica VV.FF, relazione BAT, caratterizzazione digestato, relazione di riferimento - verifica sussistenza, piano di monitoraggio e controllo, schede AIA A, B C, D, E, F, G, H, scheda spandimenti, cronoprogramma, disciplinare descrittivo e prestazionale, documentazione e-distribuzione relazione assoggettabilità seveso);

Documentazione presentata in data 19/02/2021 a completamento formale dell'istanza:

- elenco elaborati secretato solo per le parti rilevanti ai fini della copertura del segreto commerciale e industriale;

- Documentazione autorizzativa pozzo di approvvigionamento idrico;
- Modulo istanza di Autorizzazione Unica;
- Attestazione di pagamento degli oneri istruttori come previsto dall'allegato alla delibera regionale n.175 del 08/03/2016;
- Annullamento marca da bollo per pratica Autorizzazione Unica;
- Tavole integrative Autorizzazione Unica;
- Istanza di permesso di Costruire;a
- annullamento marca da bollo per pratica Permesso di Costruire;
- Inquadramento urbanistico sul Piano Strutturale - Quadro conoscitivo;
- Inquadramento urbanistico sul Piano Strutturale – Progetto;
- Inquadramento urbanistico sul Piano Operativo;
- Manifestazione di interesse Municipalizzata ALIA Servizi Ambientali

Documentazione integrativa presentata in data 11/10/2021:

- Relazione di integrazione e chiarimento;
- Nullaosta rilasciato da autorità di Bacino;
- Nota 29 marzo 2021 Direzione Urbanistica;
- Nota 29 marzo 2021 Direzione Comune di Montepulciano;
- Aggiornamento elaborato 208_E70_scheda_e rev1;
- Risposta ai quesiti 14-21, prof. Incaricato dott. Geol. Fabio Poggi
- PUA e piano di concimazione;
- Screening di VINCA;
- Relazione tecnica approfondimento filari;
- Planimetria Mitigazioni ambientali;
- Relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico di impianto per il recupero della parea organica, mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica" redatta dallo Studio Pitagora;
- Rilascio nulla osta MISE;
- Analisi dei rischi;
- Piano di monitoraggio aggiornato ed integrato;
- Modulo unico di Permesso di costruire, asseverazione del permesso di costruire, soggetti coinvolti;
- Relazione tecnica descrittiva dettagliata delle opere edilizie previste;
- tavole riportanti i nuovi manufatti già inoltrate in procedimento PAUR con indicazione di tutte le quote e dimensioni;
- Planimetria stato di fatto-di progetto;
- Planimetria stato di fatto-di progetto sovrapposto;
- Tavola prospetti aggiornata;
- Tavola sezioni aggiornata.

Ulteriore documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 04/05/2022, 10/05/2022 e 18/05/2022:

- Comunicazione di inizio lavori asseverato per strada interna impianto;
- Tavola raffigurativa dello Stato di Fatto e dello Stato di Progetto;
- Tavola raffigurativa dello Stato di Fatto e dello Stato di Progetto confronto in dettaglio;
- Tavola raffigurativa delle costruzioni e demolizioni;
- Elaborato tecnico dispositivi di protezione collettivi;
- Tavola esplicativa dei dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall'alto;
- Richiesta permesso Costruire nuovi manufatti;
- Modello ISTAT istanza;
- Dichiarazione di impegno al versamento di fideiussione per la dismissione;
- Parere progetto rilasciato dal Comando dei vigili del Fuoco;
- Tavole di localizzazione dei terreni previsti per lo spandimento del digestato;
- Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo; Referti analitici dei terreni che saranno utilizzati per lo spandimento del digestato;
- Dati geologici e idrogeologici dell'area di impianto;
- Piano di monitoraggio e controllo Revisione 2;
- Valutazione di assoggettabilità alla Seveso rev. 1;
- Caratterizzazione della FORSU;

- Parere legale redatto da Tutto Ambiente;
- Lettera accompagnamento integrazioni;
- Relazione tecnica integrazioni chieste in sede di Conferenza dei servizi.

Ulteriore documentazione integrativa volontaria presentata in data 20/06/2022:

- nota tecnica PAUR 27 bis;
- CILA (doc revisionato);
- oneri CILA;
- tavola Geologica;
- Integrazioni alla Relazione Idrologica-Idraulica;
- Integrazioni alla Relazione Idrologica-Idraulica + allegati (aprile 2008);
- Relazione Geologica + allegati.

Ulteriore documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 28/09/2022, relativa alle richieste avanzate durante la seconda seduta di CdS del 26/06/2022:

- Relazione di integrazione;
- Richiesta permesso Costruire nuovi manufatti revisionata come richiesto da Comune;
- Rapporto di prova Ecolstudio Digestato liquido;
- Piano di Monitoraggio e controllo revisionato 2022_09_19;
- Note geologo risposta quesiti;
- Planimetria revisionata;
- Calcolo oneri urbanizzazione su modello del Comune di Montepulciano;
- Tavola utilizzata per il calcolo delle aree ai fini degli oneri di urbanizzazione;
- Tavola esplicativa punti di monitoraggio così come esposti nel PmeC;
- pagamento oneri sanzionatori CILA tardiva;
- Documento identità proponente;
- Lettera impegno alla sottoscrizione di convenzione con il Comune di Montepulciano;
- Relazione idrologica redatta dal Geologo;
- Relazione geologica redatta dal Geologo;
- Tavola geologica redatta dal Geologo;
- Documentazione propedeutica per certificazioni reg. 2019/1009 e UNI EN ISO 14001.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Terminata l'illustrazione dei contributi istruttori acquisiti agli atti, il Settore VIA dà la parola ai presenti per gli eventuali interventi;

ARPAT, conferma il proprio parere rilasciato.

Settore Autorizzazione Rifiuti, conferma il proprio parere e evidenzia che le prescrizioni inserite da altri Enti coinvolti dovranno essere armonizzate nel caso in cui la conclusione delle valutazioni dovesse determinare un quadro prescrittivo. Rimangono ancora molti elementi da definire in termini di compatibilità ambientale ma comunque permangono elementi ostativi in termini autorizzativi.

Il proponente precisa che:

- per lo spargimento R10 è un controsenso chiedere la conformità come fertilizzante poiché si tratta di un rifiuto;
- l'utilizzo dei rifiuti a beneficio dell'agricoltura riportato dalla nota del Ministero fornita nel procedimento in corso è applicabile al caso in esame;
- i campioni di FORSU analizzati sono pochi, ma nessun impianto ha una qualificazione ex ante così precisa: in fase di autorizzazione potrebbero essere stabiliti i requisiti che deve avere la FORSU a cui il proponente dovrà attenersi;
- la normativa sull'attività R10 ha specifiche limitazioni di impiego;

il Settore Rifiuti precisa che impianti già autorizzati prima del regolamento, prevedono un passaggio aerobico per stabilizzare ulteriormente il digestato.

L'impiego di un rifiuto ad uso agricolo tramite un'operazione R10 è difficilmente inquadrabile per tempi

lunghi e pertanto non coprirebbe, di per sé, l'esigenza di garantire un destino al rifiuto di volta in volta prodotto.

Con il trattamento aerobico si otterrebbe un ammendante che non ha vincoli autorizzativi, perché non deve essere impiegato come rifiuto.

per il Proponente il Dott.Orsi, propone di dividere il digestato solido, che può essere considerato ammendante poiché il regolamento comunitario è molto chiaro in merito, dal digestato liquido, che potrebbe essere trattato.

Il proponente dichiara la propria disponibilità a valutare un possibile trattamento del digestato liquido al fine di evitare l'operazione R10. Al fine di confermare la propria posizione in merito chiede l'aggiornamento dei lavori della Conferenza di Servizi.

il Settore Rifiuti conferma che dopo un trattamento di depurazione il digestato liquido lo stesso uscirebbe dal regime di rifiuti e potrebbe essere scaricato (ovviamente trovando un punto di scarico idoneo).

ARPAT riporta che:

- sul digestato prende atto di quello che prevede il Regolamento comunitario, richiamando i contenuti dell'ultimo contributo presentato;
- in merito all'ammendante compostato misto: commercializzazione secondo il D.Lgs 75/2010 sono in linea con il Settore Rifiuti, ovvero che l'ammendante compostato è derivante da trattamento di compostaggio ed aerobico di compostaggio come ampiamente riportato nei contributi istruttori già rilasciati;
- sui terreni si sono focalizzati sia gli aspetti di vulnerabilità del territorio ma soprattutto dai monitoraggi pluriennali svolti da ARPAT per valutare lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei che evidenziano problematiche anche in questo caso riportate nei contributi;
- in merito all'assimilazione ai fanghi di depurazione, è stato effettuato un confronto con l'ufficio legale di ARPAT; il documento fornito si riferisce ad un caso specifico e non ne è derivata alcuna circolare o normativa;
- in merito alla richiesta di analisi sistematiche sulla FORSU in ingresso, ARPAT ha bisogno di chiarezza sulla matrice in ingresso, richiesta fin dal primo parere inviato. Ci sono grosse differenze fra FORSU raccolta porta a porta, da cassonetti differenziati o risultante da processi di selezione che possono influenzare la qualità della purea in ingresso all'impianto in oggetto. Anche in questo caso si richiamano i contributi già rilasciati che segnalano questa problematica;

interviene il proponente Omar Pellegrini in merito: nel corso della seconda riunione di Conferenza di Servizi è stata depositata una manifestazione di interesse da parte di un gestore di rifiuti, specificando da chi sarebbe stato conferito il materiale in ingresso all'impianto.

Gli impianti di gestione rifiuti individuati al fine del reperimento della purea in ingresso, si trovano a circa 60 Km dall'impianto di Poliziana e quindi l'approvvigionamento può essere ritenuto vantaggioso dal punto di vista sia ambientale che economico.

Se ci sono perplessità sul digestato liquido si conferma la disponibilità a trovare eventuali possibili soluzioni alternative, ma sulla tracciabilità del rifiuto in ingresso, l'Az.Poliziana ha chiarito e collaborato con la Regione; si specifica che la purea organica che deve conferire un soggetto deve garantire una certa qualità, si potrebbero definire dei range con dei parametri per il suo controllo. Si ricorda che il progetto prevede una pre-vasca dove verranno effettuati accertamenti sulla qualità del prodotto in ingresso.

il Settore Rifiuti chiede che se si risolvono le criticità che stanno bloccando il procedimento chiede al proponente di chiarire ulteriormente le modalità specifiche in cui attuerà le varie fasi di controllo al fine di concordare modalità operative da inserire in autorizzazione;

Silvia Cappelli, di Asl, conferma i contributi precedentemente rilasciati nel corso del procedimento.

I partecipanti alla Conferenza procedono quindi a svolgere le considerazioni di seguito riportate riguardo alla compatibilità ambientale del progetto presentato, sulla base dell'istruttoria condotta allo scopo dal Settore VIA, con riferimento alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, ai pareri e ai contributi tecnici istruttori pervenuti ed espressi nel corso dell'odierna seduta, nonché alle osservazioni del pubblico e alle controdeduzioni del proponente.

ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE

Con riferimento ai contributi e ai pareri pervenuti fino alla data odierna ed espressi nel corso delle riunioni della Conferenza svoltasi da parte degli Uffici e delle Agenzie regionali, risulta che ai fini della compatibilità ambientale dell'opera:

- Comune di Montepulciano, Area. Urbanistica, esprime una posizione favorevole relativamente alla verifica di conformità urbanistica dell'intervento alla pianificazione comunale (PS e PO, conformati al PIT-PPR), senza disporre varianti ai suddetti strumenti. Il Comune conferma che nell'area non sono ad oggi presenti Invarianti Strutturali. In merito alla conformità urbanistica formula una prescrizione sulla alimentazione dell'impianto;

- Comune di Montepulciano, Sett. Edilizia Privata, esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto delle prescrizioni (misure di compensazione e riequilibrio ambientale) che potranno scaturire dalla Convenzione di cui alla D.C.C. n.14 del 14.02.2011, avente come oggetto "Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: atto di indirizzo", che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale, e ritiene il progetto non in contrasto con i contenuti del PIT-PPR;

- Comune di Montepulciano, Servizio Ambiente, ritiene conforme il progetto alla LR 41/2008 e con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi (art. 10.1.3 delle NTA del PTCP) espressamente richiamata all'art.41 delle NTA del PO, esprimendo una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti i quantitativi di effluente zootecnico da distribuire sul terreno, le analisi da effettuare sul digestato, la necessità di coperture permanenti del materiale stoccato;

- Provincia di Perugia, ritiene le opere di schermatura paesaggistica presentate coerenti con quanto nella normativa del Piano provinciale vigente;

- Regione Umbria, esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti un piano di gestione degli odori, la valutazione di impatto acustico in esercizio;

- Comune di Castiglion del Lago (PG), fornisce alcune prescrizioni;

- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali, fornisce indicazioni circa la documentazione da presentare per ottenere il nulla osta di competenza per la costruzione, modifica o spostamento di una condotta di energia elettrica e/o tubazione metallica sotterranea;

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in merito alla componente Paesaggio esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti la colorazione delle cisterne e delle facciate del capannone. In merito alla componente Archeologia, non interessando l'opera beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), ha espresso nulla osta alla realizzazione delle porzioni di scavo previste dal progetto ricordando la vigente normativa;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, esprime una posizione favorevole formulando solo alcune considerazioni in merito al PGRA per il quale non è necessaria l'acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino; in merito al PAI e al PGA;

- Comando Vigili del Fuoco di Siena, esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti la sicurezza dell'impianto;

- Nuove Acque SpA, fornisce alcuni elementi conoscitivi in merito alla presenza di fonti di approvvigionamento idropotabile e fognature pubbliche;

- Azienda USL Toscana sud est, formula alcune prescrizioni riguardanti lo spandimento del digestato;

- Settore Genio civile Valdarno superiore, esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di una prescrizione riguardante la fascia di rispetto del fosso Moscatello;

- Settore Forestazione. Agroambiente, ritiene che le materie trattate non siano di propria competenza;
- Settore Programmazione Viabilità, non rileva elementi di propria competenza;
- Settore Tutela della Natura e del Mare, ritiene di poter escludere effetti significativi del progetto proposto sulla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano e sulle altre componenti del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni in merito ai punti di monitoraggio per le emissioni olfattive, alla configurazione delle schermature verdi dell'impianto, ad un monitoraggio sugli effetti di eutrofizzazione eventualmente generati dallo spandimento del digestato ed alla illuminazione dello stabilimento;
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti le piantumazioni da mettere in opera nelle schermature dell'impianto ed un approfondimento sui possibili effetti eutrofizzanti le acque, derivati dallo spargimento di ammendanti/fertilizzanti organici nei terreni in prossimità, fenomeno accertato nel Lago di Montepulciano;
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, rileva di non essere competente né in materia di fertilizzanti né in materia di recupero di rifiuti e di non poter esprimere ulteriori pareri sul progetto in esame, in quanto la modifica proposta colloca l'attività di produzione di biogas al di fuori del campo di applicazione del DM 5046 del 25/02/2016;
- Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti, e Bonifiche (SPLEIA), esprime una posizione favorevole in merito alla componente energia. Riguardo alla presenza di due criteri di localizzazione escludenti del PRB nell'area di progetto, ritiene che il superamento degli stessi sia possibile solo a seguito dell'accertamento, da parte del Comune, della conformità dell'intervento con la legge regionale 41/2018;
- Settore Autorizzazione Rifiuti, esprime un parere non favorevole in merito alla prevista operazione R10 "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura" del digestato liquido, che pertanto risulta non autorizzabile.
- Arpat, esprime una posizione non favorevole ritenendo che, in definitiva, non sussistano le condizioni per dar seguito al progetto, come sottoposto all'attenzione di ARPAT. In particolare, esprime una posizione non favorevole in merito a:
 - all'utilizzo per l'attività di recupero R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della parea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti;
 - alla qualificazione come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla parea di FORSU;
 - alla provenienza e qualità del rifiuto in ingresso, che sono supportati da uno studio di laboratorio eseguito su n. 1 campione di parea di FORSU e da una descrizione di massima dei pretrattamenti che la FORSU, della quale non è nota l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati), subirebbe in altri impianti da ubicare in Toscana o nelle regioni limitrofe Umbria e Lazio;
 - ai limiti alle emissioni in atmosfera, rispetto ai quali il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile.

Dall'istruttoria interdisciplinare condotta emerge quanto segue:

ASPETTI PROGRAMMATICI

Lo sviluppo di impianti a fonte rinnovabile coincide con l'obiettivo A3 del PAER (Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili), e contemporaneamente collima con l'obiettivo A1 (Ridurre le emissioni di gas serra) e con la Dimensione "decarbonizzazione" del "Piano Nazionale Energia e Clima 2030" (pubblicato a gennaio 2020), nonché contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni "sicurezza energetica" e "ricerca, innovazione e competitività".

L'impianto pertanto risulta funzionale al perseguimento dei target, in particolare in materia di decarbonizzazione e rinnovabili, della programmazione energetica nazionale e regionale.

In merito al Piano Operativo del Comune di Montepulciano, il progetto risulta localizzato in “zona omogenea agricola”. Il Comune di Montepulciano ha ritenuto che sia compatibile urbanisticamente ai sensi dell’art. 12, comma 7 del D.lgs. 387/2003, che riporta “*gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*”, e dell’art. 15.3 del DM MISE 10/09/2010, poichè l’attuale attività di produzione di energia elettrica si configura come attività connessa a quella agricola.

In merito ai criteri di localizzazione del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche

Come indicato dallo stesso proponente, l’area oggetto d’intervento è interessata dai seguenti criteri escludenti:

- 1) “Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005”. Per quanto dichiarato dallo stesso proponente l’area dell’impianto secondo il Pit rientra all’interno di tre invarianti strutturali a valenza ambientale;
- 2) “Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 21/20124”. L’impianto ricade su un’area a pericolosità idraulica molto elevata;
- 3) “Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del decreto legislativo 152/2006”.

In merito al criterio n.1, è stato valutato nella seconda seduta di Conferenza di Servizi del 22/06/2022 che “*Le “invarianti strutturali” della l.r. 1/2005 sono state erroneamente confuse dal Proponente con quelle del PIT-PPR, in relazione alle quali il progetto non risulta in contrasto (...). La verifica sul criterio escludente del PRB relativo alle “invarianti strutturali a valenza ambientale” dovrà essere quindi condotta relativamente alla l.r. 1/2005 ed acquisito il contributo in materia urbanistica del Comune di Montepulciano*” nel merito il Comune di Montepulciano ha specificato, nel contributo tecnico del 18/10/2022 che: “*ad integrazione ed a completamento di quanto indicato nel verbale della precedente seduta della Conferenza dei Servizi, che nella tavola P08.1 del Piano Strutturale vigente, nell’area di trasformazione dell’intervento in esame, è rappresentata una invariante relativa alla “ Rete dei canali scolanti “ nella fattispecie un singolo tratto di scorrimento delle acque piovane superficiali. Tale elemento risulta riportato sulla base cartografica utilizzata per la formazione del PS e risale ad un rilievo fotogrammetrico (2005) precedente all’insediamento dell’attuale ed esistente impianto a biogas in esercizio. Ad oggi, a seguito di tale impianto (2008) tale elemento “ invariante “ non è più presente. L’area insediata e pavimentata è ad oggi dotata di un autonomo canale raccolta acque piovane e di esercizio.”*

Sul criterio escludente n.2 il proponente ha presentato una specifica relazione idrologico-idraulica, in merito alla quale il Comune di Montepulciano, con parere del 18/10/2022, ha valutato “*la conformità dell’intervento alla L.R. 41/2018, alle condizioni e prescrizioni indicate in sede di studi idrologici-idraulici (interventi di adeguamento delle opere di messa in sicurezza esistenti – rilevati arginali), previa rettifica, all’interno della relazione prodotta della destinazione urbanistica dell’area (agricola e non produttiva), sia verificata a condizione che, per le opere in progetto, sia ritenuta prevalente la funzione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’art. 13 comma 4 lettera d) e non quella riconducibile al perimetro dell’Allegato VIII parte seconda del D.Lgs 152/06”.*

Trattandosi di una modifica progettuale di impianto originariamente concepito per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si ritiene che la funzione prevalente sia la produzione di energia da fonti rinnovabili e, alla luce di quanto valutato dal Comune di Montepulciano, il suddetto criterio escludente si considera pertanto superato.

Si ricorda, inoltre, che in merito ai criteri n.2 e n.3, il Settore SPLEIA, con parere del 22/06/2022 aveva chiarito “*Per quanto riguarda i criteri escludenti sopra riportati al punto 2) e 3), gli stessi potrebbero essere superati. Infatti qualora il Comune di Montepulciano chiarisca se già a oggi è possibile attestare la coerenza dell’impianto con la legge 41/2018, anche in presenza della prescrizione posta, in tale ipotesi può considerarsi superato il criterio escludente 2) che opera in virtù della classificazione idraulica a pericolosità molto elevata dell’area di progetto e tale condizione farebbe venire meno anche il criterio escludente “Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs.152/2006 e s.m.i.”, che lo stesso proponente ha correlato alla classificazione dell’area a pericolosità idraulica elevata.”*

Nel successivo parere del 02/11/2022 il Settore ha chiarito che: “*In considerazione della presenza nell’area*

di intervento dei due criteri escludenti citati nella parte istruttoria, si conferma che il superamento degli stessi è possibile solo a seguito dell'accertamento, da parte del Comune della conformità dell'intervento con la legge regionale 41/2018."

Alla luce dei pareri del settore SPLEIA e del Comune di Montepulciano, si ritiene pertanto superato anche il 3 criterio escludente del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche e l'intervento coerente con la pianificazione di settore.

ASPETTI AMBIENTALI

Componente Aria e emissioni odorigene

Il proponente ha presentato uno specifico elaborato sulla qualità dell'aria, considerando come quadro attuale dello stato della qualità dell'aria della Zona Valdarno aretino e Valdichiana (stazione Ar-Acropoli) all'anno 2019.

Il quadro emissivo fornito presenta le seguenti emissioni convogliate:

- E1 (cogeneratore), preceduta da sistema di abbattimento composto da gruppo frigorifero, filtro a carboni attivi per abbattimento specie acide, post trattamento fumi con marmitta catalitica ad alto rendimento;
- E2 (biofiltro), con portata stimata di 10.080 m³/h calibrata su n°4 ricambi d'aria/ora, al quale saranno convogliate le arie aspirate dalle fosse di conferimento FORSU e dalla sezione del capannone e gli sfiati dei silos di quarantena e le arie estratte dal capannone esistente per lo stoccaggio dei sottoprodotti.

Il proponente, nelle integrazioni progettuali di Settembre 2022, ha presentato una nuova tabella di confronto dei limiti emissivi del DM 05/02/1998, delle BAT-AEL e del D.Lgs 152/06, dove suddetti limiti sono stati ricalcolati in riferimento ad un tenore di ossigeno del 15%.

Nel contributo tecnico del 25/10/2022 ARPAT ha valutato che i limiti emissivi non devono essere ricalcolati in alcun modo e che i risultati presentati non risultano pertanto corretti.

Tale aspetto, rispetto al quale il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile, rimane da chiarire.

In merito alle emissioni olfattive il proponente ha presentato uno specifico documento di valutazione previsionale sulla diffusione degli odori.

In aggiunta al Biofiltro E2, nell'area dell'impianto sono individuate altre 11 sorgenti emmissive:

- emissione convogliata E1 (camino del cogeneratore);
- emissioni "fuggitive" E10, E11 e E12 (valvole di sfiato dei serbatoi dei pastorizzatori);
- emissioni "di emergenza" E3-E6 (valvole sovrappressione digestori), E7 (sfiato gasometro), E8 (torcia di emergenza) e E9 (camino caldaia di emergenza).

Lo studio prodotto sulle emissioni odorigene prende in esame il livello di percezione di odori in abitazioni e attività prossime all'insediamento. Per tutti i recettori presi in esame si attestano valori dell'indicatore 98-esimo percentile attorno allo 0,1 UO/m³ con un valore massimo di 0.65 UO/m³ contro un valore di riferimento di 5 UO/m³ che rappresenta la soglia oltre la quale si determina la "presenza persistente di molestia olfattiva". Lo studio è stato condotto dal proponente secondo le indicazioni di una norma della Regione Lombardia (D.G.R. 15/2/2012 n. IX/3018) che si basa sulla percentuale di persone che percepiscono l'odore e nel quale il valore di 1 UO/m³ si dichiara percepito già dal 50% della popolazione. Considerato quanto sopra, tenuto conto che dallo studio si evince comunque che parte dei residenti in zona possano percepire e sentirsi danneggiati dalla diffusione di odori molesti, si ritiene che, in virtù della classificazione dell'attività come industria insalubre di 1^a classe (D.M. 5/9/94 - lett. B p.to 100 – lett. C p.to 7 e p.to 14), Considerati anche i valori soglia definite dalle "Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività a impatto odorigeno" adottate dalla Provincia Autonoma di Trento con la D.G.P. n. 1087 del 24.6.2016 (nel seguito: "Linee Guida Odori della Provincia di Trento"), il documento previsionale di diffusione degli odori è stato valutato positivamente, e sono state formulate specifiche prescrizioni sul piano di controllo e manutenzione del Biofiltro E2.

Componente Acqua e scarichi

Nel raggio di 200 metri dallo stabilimento non risulta la presenza di fonti di approvvigionamento idropotabile attualmente in uso o da mantenere come approvvigionamento di riserva;

La zona non è servita da fognatura pubblica in gestione a Nuove Acque né da pubblico acquedotto;

Il proponente dichiara che dallo stabilimento non si produrranno scarichi, ma che tutte le acque reflue

prodotte nell'ambito delle attività saranno recuperate nell'ambito del processo o inviate a smaltimento (AMD di dilavamento delle superfici e delle coperture, sia prima che seconda pioggia, saranno riutilizzate in impianto per lavaggio/bagnatura biofiltro: le acque di lavaggio/industriali di percolamento biofiltri e lavaggio ambienti saranno utilizzate nel processo per la diluizione del substrato; le acque reflue di tipo domestico saranno inviate a smaltimento come rifiuto ai sensi della vigente normativa - eventuali eccedenze delle acque di seconda pioggia saranno inviate a scarico in acque superficiali). Con gli ultimi chiarimenti, il proponente, ha fornito ulteriori elementi di valutazione in relazione alle caratteristiche del bacino del digestato liquido, allegando specifica relazione redatta da geologo da cui si evince che il fondo del bacino è impostato su un livello limoso-argilloso impermeabile e sintetizzando gli esiti di un sondaggio e delle prove di permeabilità realizzate, concludendo che il materiale è da ritenersi impermeabile. Arpat nel contributo del 25/10/2022 prende atto degli approfondimenti ritenendoli soddisfacenti.

Nello stesso contributo, ARPAT ha, inoltre, valutato che l'intervento proposto si inserirebbe in un contesto ambientale che presenta criticità per quanto concerne la qualità e la vulnerabilità delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, come risulta dalla classificazione della zona del canale Maestro della Chiana quale "zona vulnerabile da nitrati" e come è testimoniato dal mancato conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa sia per i Corpi idrici sotterranei (falda superficiale e profonda) sia per i Corpi idrici superficiali, alla luce dagli esiti del monitoraggio qualitativo svolto da ARPAT. La stessa Agenzia ritiene che tale aspetto sia rilevante al fine della valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento, considerato che gli effluenti del trattamento verrebbero utilizzati in terreni ubicati nell'areale suddetto.

Componente Rumore e vibrazioni

Il proponente ha presentato una relazione sull'Impatto Acustico dell'opera.

Rispetto a quanto già autorizzato e presente in impianto, sono stati valutati gli impatti relativi alle lavorazioni aggiuntive a quelli già esistenti, in particolare per i processi:

- conferimento e stoccaggio della purea FORSU;
- post digestori inseriti in coda al processo fermentativo;
- pastorizzazione del digestato.

Sono stati presi in considerazione i seguenti macchinari: vasca di caricamento, due post digestori, pastorizzazione, biofiltro, caldaia, silos, che si andranno aggiungere agli impianti esistenti: cogeneratore a biogas da 999 kW, compound di digestione anaerobica, compound di separazione digestato solido/liquido, gestione del digestato liquido.

Per quanto riguarda i recettori potenzialmente esposti alle emissioni sonore, viene individuato a nord est dello stabilimento un insediamento denominato "Podere Fornacino", dichiarato a destinazione d'uso industriale; pertanto la stima di impatto acustico è stata effettuata presso il recettore "Podere Forche", che dista 658 metri dal confine aziendale.

L'impianto risulta collocato in Classe IV del PCCA di Montepulciano.

Il tecnico riporta le seguenti dichiarazioni sulle emissioni sonore dell'impianto:

- le sorgenti sonore significative sono il cogeneratore (esistente) e la zona pressa e pala meccanica;
- il separatore organico, la torcia e il pastorizzatore hanno emissioni sonore molto modeste;
- la caldaia è acusticamente apprezzabile, anche se in modo inferiore rispetto alla pressa e alla pala meccanica;
- il cogeneratore, avente potenza sonora da dati del costruttore pari a 117 dB(A), risulta rivestito tramite coibentazione insonorizzante, dotata di adeguata ventilazione meccanica forzata, inoltre le prese di aspirazione ed espulsione di aria sono silenziate tramite setti insonorizzanti, ed è installato silenziatore per l'abbattimento delle emissioni acustiche residue nel fumi; pertanto è stato possibile ridurre la potenza sonora dell'apparecchiatura nel suo complesso a 83 dB(A) (valore derivato dalla misura in opera effettuata a 5 metri di distanza da un impianto dichiarato dal TCAA "di simile di taratura");
- altri dispositivi quali tramogge, fermentatore, essiccatori, pastorizzatori, pompe di insufflazione aria, e stazione di pompaggio hanno potenza sonora inferiore a 90 dBA;
- le pompe di insufflazione aria costituiscono sorgenti apprezzabili;
- il fermentatore ed il miscelatore non sono sorgenti significative;
- la pala meccanica è l'unico macchinario con livello di potenza sonora superiore a 90 dBA (LW=100 dBA);
- nessuna delle sorgenti è caratterizzata da toni puri o rumori impulsivi;
- viene escluso il contributo relativo al traffico indotto, in quanto la sorgente non ha le caratteristiche di continuità per la configurazione di sorgente lineare.

Il tecnico conclude affermando che "i limiti di emissione ed immissione dovuti alle sorgenti sonore

introdotte sono ampiamente rispettati in tutti gli spazi fruibili”.

Nel Piano di Monitoraggio e Controllo relativo al procedimento dell’AIA, per quanto riguarda la matrice inquinamento acustico, è previsto un monitoraggio sul rumore ogni 4 anni

Non sono stati forniti chiarimenti sulle emissioni sonore della pressa e delle operazioni di carico/scarico materiali, né viene espressamente precisata la loro presenza durante le misure di rumore ambientale dello stato esistente (come pure dei mezzi in ingresso/uscita); comunque visti i livelli sonori attesi e il posizionamento dei recettori rispetto alle sorgenti e per le operazioni di movimentazione materiale lo svolgimento in periodo diurno, si rimanda tale approfondimento alle misure in opera.

Il proponente ha dichiarato che una volta messo a regime il funzionamento dei nuovi impianti sarà eseguito un monitoraggio acustico in prossimità dei recettori R1, R2 e R3 sia in periodo diurno che notturno. Le misure comprenderanno in via esplicita oltre agli impianti installati anche le operazioni di carico /scarico materiali ed il contributo acustico della zona di separazione del digestato.

Preso atto delle misure effettuate allo stato attuale e delle stime sulle variazioni indotte dalle modifiche previste, si esprime valutazione positiva sulla documentazione d’impatto acustico esaminata subordinatamente al rispetto di una prescrizione riguardo al monitoraggio da effettuare in particolare sui ricettori R1 ed R3.

Componente Suolo e Sottosuolo

l’area di progetto ricade in un’area a pericolosità P3 come individuata dal PGRA e si trova in un’area compresa tra il rilevato stradale della Regionale 454 e le arginature in destra idraulica del Canale Maestro della Chiana e quelle, sempre in destra idraulica, del Borro di Moscatello, ed ha un’estensione in pianta di circa 1200 ettari.

Le modellazioni idrauliche condotte sia sul Canale Maestro della Chiana sia sul Fosso di Moscatello, nello stato attuale e di progetto, hanno evidenziato la necessità di adeguamento delle arginature esistenti a protezione dell’azienda, impostando la testa arginale alla quota minima di 251,00 mslm con un franco di sicurezza sul tirante idrico 200ennale.

Le arginature di progetto saranno solo in parte adeguate poiché in parte saranno realizzate ex novo in posizione diversa rispetto a quella attuale.

Gli elaborati progettuali depositati non esplicitano né le dimensioni di progetto delle arginature, ad eccezione della quota sommitale, né evidenziano le distanze delle opere da adeguare rispetto al ciglio di sponda, che possano portare ad escludere interferenze con la fascia di rispetto del corso d’acqua. Va considerato, però, che dette arginature non rispondono ad alcuna delle finalità previste dall’art. 4 e segg. del R.D. 523/1904 essendo a protezione esclusiva di un bene privato e pertanto, conto di quanto disposto dalla Legge Regionale 80/2015, non si riscontrano competenze autorizzative da parte della Regione Toscana - Genio Civile.

In merito alla conformità con la LR 41/2008, il Comune di Montepulciano - Servizio Ambiente, nel parere del 18/10/2022 riporta che: *“nell’ambito della Relazione idrologica-idraulica, il superamento della LR 41/2018 (vedi paragrafo 6 della citata Relazione), viene ottenuto equiparando la cinturazione idraulica alle opere idrauliche di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) della LR 41/2018.*

Visto l’art. 2 Definizioni, comma 1 lettera o) della L.R. 41/2018 che definisce opere idrauliche: opere strutturali sui corsi d’acqua volte a evitare gli allagamenti o in alternativa a ridurre gli allagamenti conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata (interventi quindi di tipo strutturale, quali casse di espansione o interventi arginali sui corsi d’acqua e non interventi che salvaguardano mediante il rialzamento (o la cinturazione) di una data zona);

Considerato che la necessità di fare riferimento all’art.8 comma 1 lettera a) della LR 41/2018 deriva dall’associazione degli interventi in progetto alle definizioni di cui al comma 1 dell’art.10, ritenendo prevalente la funzione dell’impianto in questione entro il perimetro dell’Allegato VIII parte seconda del D.Lgs 152/06.

Considerato altresì che, qualora invece fosse ritenuta prevalente, almeno per le opere oggetto del presente progetto, la funzione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al all’art. 13 comma 4 lettera d), sarebbe possibile procedere con opere di sopraelevazione della porzione oggetto di intervento, facendo ricorso all’art. 8, comma 1 lettera c).

Per quanto sopra premesso si ritiene che la conformità dell’intervento alla L.R. 41/2018, alle condizioni e prescrizioni indicate in sede di studi idrologici-idraulici (interventi di adeguamento delle opere di messa in sicurezza esistenti – rilevati arginali), previa rettifica, all’interno della relazione prodotta della destinazione urbanistica dell’area (agricola e non produttiva), sia verificata a condizione che, per le opere in progetto, sia ritenuta prevalente la funzione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al all’art. 13 comma 4 lettera d) e non quella riconducibile al perimetro dell’Allegato VIII parte seconda del D.Lgs 152/06, da

dirimere in sede di conferenza dei servizi”;

Trattandosi di una modifica progettuale di impianto originariamente concepito per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e considerato l'oggetto del progetto presentato: "Progetto per il recupero di pirea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica", si ritiene che la funzione prevalente sia la produzione di energia.

L'area risulta vulnerabile ai nitrati, la falda in corrispondenza dell'area di progetto è ubicata a ml. 1,30 sotto il piano di calpestio, gli interventi non prevederanno scavi, e per le nuove opere è prevista una fondazione a platea in cls posizionata entro la coltre vegetale presente sull'area di sedime e la messa in opera di pali prefabbricati della tipologia infissa.

Il Servizio Ambiente del Comune di Montepulciano, preso atto degli accorgimenti illustrati dal proponente, ritiene che verrà assicurata l'assenza di "viacoli" di infiltrazione e ritenuto l'intervento compatibile con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi ai sensi dell'art.10.1.3 del PTCP.

Componente Flora, Fauna, Vegetazione e Ecosistemi

Il perimetro meridionale dell'impianto risulta localizzato a 350 m dalla ZSC/ZPS e Riserva Naturale Lago di Montepulciano; l'impianto dista circa 600 m. Il proponente nel corso del procedimento ha pertanto uno studio di incidenza, in forma di screening, ai sensi dell'art. 88 della L.R. 30/2015, finalizzato ad analizzare i potenziali effetti sulla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano.

Ad oggi il sito è separato dall'area dell'impianto dal Fosso Moscatello e da un seminativo, entrambi privi o quasi di schermatura arborea.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, l'utilizzo dell'area impiantistica esistente, la distanza e la temporaneità degli interventi permettono di escludere effetti sul sito.

Per quanto riguarda le emissioni sonore in fase di esercizio, lo screening rimanda alla relazione previsionale acustica ma in entrambi i documenti non è presente nessuna considerazione rispetto agli effetti sul sito; tra i punti di misura considerati dalla relazione quello più prossimo al sito Natura 2000 è P3 (limite sud del perimetro impiantistico, a circa 350-400 m dal confine del sito) per il quale viene calcolato nella configurazione di progetto un livello emissione pari a 43,4 dB nel periodo diurno e di 40,5 dB nel periodo notturno, e un livello di immissione di 46,6 dB per il periodo diurno e 45,6 dB nel periodo notturno; analogamente, non vengono riportate considerazioni rispetto agli effetti delle emissioni odorigene sul sito Natura 2000 e sulle strutture di fruizione presenti. Tali aspetti potranno essere oggetto di specifiche prescrizioni.

Per quanto riguarda la fase di esercizio, il trasporto della FORSU non inciderà sull'attuale livello di traffico poiché avverrà con mezzi pesanti a maggiori capacità degli attuali; secondo quanto riportato, il tragitto utilizzato non interesserà strade prossime alla ZSC/ZPS, in quanto verrà utilizzata l'autostrada e la S.P. delle Chianacce, con arrivo dei mezzi da nord.

Per quanto riguarda il prelievo idrico sotterraneo, la relazione integrativa presentata permette di escludere effetti sul sito Natura 2000 in termini di connessione con la falda.

Per quanto riguarda il Fosso Moscatello, possono essere esclusi anche in questo caso effetti sul sito, poiché il corso d'acqua recapita nel Canale Maestro della Chiana a valle del sito stesso.

Riguardo le mitigazioni ambientali previste, il competente settore in materia di incidenza sui Siti Natura 2000, ha formulato specifiche prescrizioni sulla consistenza e localizzazione e tipologie di essenze da utilizzare.

Dalla documentazione di progetto emerge che lo spandimento avviene attualmente sui terreni aziendali circostanti l'impianto, ad esclusione dei terreni adiacenti alla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano (in particolare dalla documentazione risultano esclusi i terreni di cui alle part. 11, 12, 20, 21, 22, 23); tutti i terreni compresi nel PUA 2020-2021 sono quindi posti a valle della ZSC/ZPS Lago di Montepulciano, e in particolare sono drenati da corpi idrici che recapitano nel Canale Maestro della Chiana a valle del sito, permettendo in questo caso di escludere un'incidenza sul lago rispetto ad eventuali fenomeni di eutrofizzazione, fenomeno particolarmente critico per questo corpo idrico e in generale per lo stato di conservazione complessivo di habitat e specie della ZSC/ZPS; nella documentazione presentata il proponente non specifica però dove avverrà lo spandimento del digestato a seguito delle modifiche progettuali, dichiarando che per le maggiori quantità di digestato prodotte sarà comunque richiesta l'autorizzazione allo spandimento previa verifica delle caratteristiche dei terreni idonei. Tale aspetto potrà essere oggetto di specifica prescrizione.

Lo screening non fornisce infine indicazioni in merito all'eventuale impianto di illuminazione della nuova configurazione impiantistica e non ne analizza gli effetti sul sito in termini di inquinamento luminoso.

Anche tale aspetto potrà essere oggetto di specifica prescrizione.

Il settore competente in materia di incidenza ha ritenuto di poter escludere effetti significativi sulla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano e sulle altre componenti del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni in merito ai punti di monitoraggio per le emissioni olfattive, alla configurazione delle schermature verdi dell'impianto, ad un monitoraggio sugli effetti di eutrofizzazione eventualmente generati dallo spandimento del digestato ed alla illuminazione dello stabilimento.

Aspetti forestali

Il proponente dichiara che dal momento che le opere di intervento risultano localizzate all'interno dell'area dell'impianto già esistente, non ci saranno ulteriori ripercussioni sulla componente vegetazione, fauna ed ecosistemi.

L'area interessata dall'impianto non è ricompresa nei vincoli di cui alla lettera g) e h) dell'art.142 del Dlgs 42/2004.

Componente Paesaggio e Beni Culturali

L'area dell'azienda è marginalmente interessata, nella zona di sud-ovest, dal buffer di pertinenza definito dal vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) *"I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*.

L'area in esame risulta inoltre inserita nel paesaggio della bonifica chianina e a contatto con emergenze architettoniche, denominate "leopoldine", che la competente Soprintendenza, all'interno in un vasto progetto di conoscenza, tutela e valorizzazione, sta esaminando al fine di procedere con le relative dichiarazioni di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice dei Beni culturali.

Le attività di tutela condotte dalla Soprintendenza si affiancano al "Progetto Leopoldine in Val di Chiana" portate avanti dalla Regione Toscana; il lavoro si configura come progetto attuativo del Piano di Indirizzo Territoriale e relativa integrazione paesaggistica (PIT-PPR).

L'ampliamento dell'impianto esistente non giova pertanto al contesto di riferimento sopra descritto per impatto paesaggistico con il progetto recentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 febbraio 2020, n. 13: Progetto di paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana" di cui all'articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014.

Deve però essere rilevato che le opere in trasformazione proposte si inseriscono in un contesto già alterato (trattasi appunto di un ampliamento di un impianto esistente) e pertanto a giudizio della competente Soprintendenza l'intervento proposto non comporterebbe di vanificare l'obiettivo principale dell'approvato Progetto di paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana", rendendone impensabile il recupero e la valorizzazione anche in chiave residenziale o ricettiva di immobili siti in area limitrofa.

La competente Soprintendenza ha ritenuto le opere in progetto compatibili con i valori paesaggistici del territorio di riferimento e conformi rispetto agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni riportati nel quadro delle tutele di riferimento.

Le trasformazioni apportate dall'intervento rischiano di apportare delle modifiche in aperta contraddizione con l'Obiettivo n.1 della Scheda d'Ambito di Paesaggio "Piana di Arezzo e Val di Chiana" "Salvaguardare le pianure di Arezzo e della Val di Chiana, qualificate dalla presenza dei paesaggi agrari della bonifica storica e da aree umide di interesse naturalistico, e tutelare le relazioni funzionali ed ecosistemiche tra il territorio pianeggiante e le aree collinari e montane, nonché ricostituire le relazioni tra il sistema insediativo e le aree agricole circostanti", pertanto l'intervento dovrà obbligatoriamente rappresentare un'occasione di riqualificazione dello stato esistente attraverso una serie di opere mitigative e compensative di seguito prescritte.

Dovrà pertanto essere evitato che le opere di trasformazione, a causa della loro localizzazione, soprattutto per il forte rapporto di intervisibilità con la viabilità pubblica circostante, con le emergenze storico-architettoniche presenti a ridosso dell'area di trasformazione (cosiddette "leopoldine"), delle dimensioni, specie per quanto attiene le altezze e l'estensione delle cisterne e del capannone, delle caratteristiche morfologiche, di una insufficiente operazione di ricucitura paesaggistica con appropriate opere di mitigazione a verde, oltre infine di una assente operazione compensativa volta alla riqualificazione dell'impianto già esistente, comporterebbe una più che significativa alterazione paesaggistica in negativo dell'area.

La competente Soprintendenza ha pertanto espresso parere favorevole subordinato a prescrizioni relative alla colorazione delle cisterne e alle schermature verdi.

Dagli elaborati dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015, la zona di intervento riferisce alla Scheda d'ambito n.15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana, in area di pianura bonificata.

Il Settore regionale competente in materia di paesaggio ha ritenuto la tipologia di impianto non in contrasto con i contenuti descritti dalla Scheda d'ambito del PIT-PPR, fornendo specifiche indicazioni circa le schermature da impiegare al fine di un migliore inserimento nel contesto, per schermare l'impatto di elementi incongrui al paesaggio, attenuare le emissioni odorogene e migliorare la funzionalità ecosistemica di un'area agricola di valore storico-identitario.

Il Comune di Montepulciano - Servizio Edilizia, sulla base delle misure di integrazione paesaggistica proposte ha ritenuto il progetto non in contrasto con i contenuti del PIT-PPR.

La Provincia di Perugia in relazione alla propria pianificazione per le tematiche paesaggistiche analizzate tramite le aree transfrontaliere a confine e valutate le opere di mitigazione introdotte con le integrazioni progettuali di Ottobre 2021, ritiene che siano coerenti con quanto dettato nella normativa del Piano provinciale vigente.

L'opera non risulta interessare beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), pertanto la competente Soprintendenza ha espresso nulla osta alla realizzazione delle porzioni di scavo previste dal progetto.

Componente Salute Pubblica

Relativamente agli aspetti inerenti la verifica di assoggettabilità dell'impianto agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 (cd normativa "Seveso"), il proponente ha presentato una specifica valutazione.

Le apparecchiature prese in considerazione nel computo della quantità complessiva massima di biogas potenzialmente presente in impianto sono:

- fermentatore 1
- fermentatore 2
- post fermentatore 1
- post fermentatore 2
- gasometro (livello massimo riempimento)

con le seguenti condizioni di pressione e temperatura:

- Pressione: 0,5 bar
- Temperatura 40 °C

Il proponente ha quantificato il volume complessivo di gas naturale potenzialmente presente nelle apparecchiature di impianto sopra citate, fornendo un dato complessivo finale pari a 1384,74 m³ e ha determinato, la quantità massima (espressa in unità di massa) di CH₄ (gas naturale/biogas) potenzialmente presente in impianto, ai fini del confronto, in prima istanza, con la soglia limite (50 t) per l'applicazione dei requisiti di stabilimento di soglia inferiore di cui alla tabella riportata in Allegato 1 parte 2 riga n.18 colonna 2 del D.Lgs 105/2015.

Il proponente ha indicato una presenza complessiva di "Biogas – gas naturale gassificato", pari a 0,026 t (26 kg), relative alla quantità di biometano. E' stato inoltre specificato che in relazione alle volumetrie considerate, alle condizioni di pressione e temperatura ipotizzate, ed alla composizione chimica del biogas, il quantitativo totale di biogas ammonta a 0,072 ton.

Dalla valutazione del proponente si evince la non assoggettabilità a Seveso dello stabilimento in esame, su cui ARPAT ha concordato, considerando esaustive le integrazioni e chiarimenti forniti in merito nel corso del procedimento.

Per quanto riguarda la sicurezza antincendio, il progetto prevede una recinzione continua, metallica, realizzata con materiali incombustibili ed idonea ad impedire l'avvicinamento agli elementi pericolosi dell'impianto, di altezza pari a 1,80 ml, sostenuta da pali interrati e dotata di due varchi di larghezza maggiore di 2,50 ml per consentire sia il passaggio ordinario dei mezzi in impianto, sia l'esodo e l'accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Tale sistema risulta conforme all'art. 88 delle NTA del PO ed alle prescrizioni antincendio indicate DM 3 febbraio 2016 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8".

Il proponente allega inoltre il parere favorevole in merito alla valutazione progetto del Comando Vigili del

Componente Rifiuti

La proposta di alimentare il processo di digestione anaerobica anche con rifiuti costituiti “pura organica di FORSU” in sostituzione/integrazione dei sottoprodotti e delle biomasse agricole attualmente impiegate, determina che l’installazione rientri nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti e pertanto è stata richiesta l’autorizzazione per le seguenti operazioni di recupero di cui all’allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/06:

- R13, relativamente alla messa in riserva dei rifiuti costituiti da pura organica derivante da FORSU;
- R3, relativamente al riciclo/recupero di sostanze organiche, per la fase di introduzione della pura organica nei fermentatori;
- R1, relativamente all’utilizzazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica (previsti circa 1.417.000 m3/anno) come combustibile;
- R10, relativamente allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura del digestato prodotto, nel caso lo stesso non dovesse risultare conforme al Reg. UE 1009/2019.

In merito alla pura di organica di FORSU in ingresso allo stabilimento, il proponente ha richiesto di inserire in autorizzazione entrambi i codici EER 200108 e 191212 per conformarsi alle diverse discipline regionali, ha specificato che in ogni caso sarà compito del produttore del rifiuto l’attribuzione del codice EER sulla base delle analisi e relative omologhe di accettazione.

Relativamente all’origine della pura di FORSU, il proponente ha dichiarato che sarà sempre privilegiato il principio di prossimità, circoscrivendo la provenienza della pura alla Regione Toscana e regioni limitrofe. Il proponente ha motivato la propria indisponibilità nel fornire ulteriori dettagli dichiarando che:

- ad oggi non risulta presente alcuna norma che obblighi la Società Agricola Poliziana a rendere pubbliche sin da ora questo tipo di informazioni;
- la richiesta di riservatezza è espressa all’interno delle lettere di intenti e degli accordi tra Società Agricola Poliziana e possibili fornitori.

Per quanto riguarda l’identificazione di possibili fornitori, il proponente ha inoltre specificato che ad oggi non sono presenti sul territorio produttori di pura di FORSU ma soltanto produttori di FORSU, i quali richiederanno le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività di produzione di pura di FORSU non appena la Poliziana riceverà autorizzazione ad effettuare le operazioni di cui all’istanza presentata. Ha comunque specificato che ad oggi sono state sottoscritte ulteriori lettere d’intenti con potenziali fornitori.

Relativamente alla configurazione del pretrattamento che produrrà la pura di FORSU come operazione R12 e all’attribuzione del codice EER 200108 alla pura conferita, il proponente ha allegato il parere del Centro Consulenze, Servizi, Formazione TuttoAmbiente S.p.A.

Nello specifico nel suddetto documento viene dichiarato che:

- il pretrattamento del rifiuto codice EER 20 01 08 consisterebbe in operazioni di “selezione e centrifugazione” e pertanto, dovrebbe essere autorizzato come operazione di recupero R12;
- il pretrattamento della FORSU non modifica il codice EER 20 01 08 con un codice EER del capitolo 19, in quanto:
- l’assegnazione del codice EER 191212, identifica generalmente un rifiuto speciale, e richiede necessariamente due presupposti specifici:
 - a) i rifiuti devono essere prodotti da un’operazione di trattamento;
 - b) il trattamento svolto deve essere necessariamente di tipo meccanico;

Il D.L.vo n. 4/2008 abrogando la lettera n) dell’articolo 184, comma 3 del D.L.vo 152/2006, che includeva tra i rifiuti speciali anche i “rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”, ha aperto la possibilità di ricondurre nell’ambito della classificazione dei rifiuti urbani i rifiuti sottoposti ad una attività di selezione meccanica. Pertanto l’operazione R12, effettuata sul rifiuto urbano non differenziato non è, di per sé, in grado di mutare la classificazione del rifiuto da urbano a speciale. Questo in quanto, gli impianti di “pretrattamento” sono finalizzati ad effettuare operazioni preliminari quali preselezione, vagliatura, compattazione che non alterano la qualificazione originaria del rifiuto in ingresso, il quale continua quindi a mantenere la medesima classificazione di rifiuto urbano.

- se il rifiuto a seguito di operazione di pretrattamento mantiene la sua natura urbana può trovare applicazione il principio di autosufficienza e prossimità di cui all’art. 182-bis del D.L.vo 152/2006 c. 1, lett. a);

All'interno della documentazione integrativa depositata a Settembre 2022, il proponente ha inoltre fornito uno studio sperimentale della società RE-CORD, condotto su parea di FORSU ottenuta da processo di filtrazione e centrifugazione.

Tale studio è stato commissionato ad un soggetto terzo per avvalorare quanto asserito dal proponente, è stato condotto con test di laboratorio su un campione rappresentativo in quantitativo limitato, non avendo avuto indicazione dagli enti circa le quantità idonee a ritenersi rappresentative.

Il proponente ha inoltre specificato che non esiste impianto che, preventivamente, fin dallo stadio di autorizzazione, possa conoscere con precisione analitica le caratteristiche chimiche del rifiuto destinato all'ingresso nel proprio impianto se non quelle generali derivanti dal codice EER e che infatti in autorizzazione vengono stabiliti:

- Codice EER, che identifica univocamente l'origine del processo produttivo;
- Requisiti chimico – fisici del rifiuto in ingresso, preventivamente e periodicamente verificati dal gestore mediante analisi di omologa.

Come risulta dal parere di Arpat, le questioni relative alla provenienza ed alla qualità della parea di FORSU rimangono ad oggi irrisolte, poiché sono stati descritti solo sommariamente i trattamenti ai quali la FORSU verrebbe sottoposta negli impianti di provenienza (peraltro non noti) e non sono state fornite informazioni certe circa la fase di raccolta della FORSU (raccolta domiciliare porta a porta, raccolta da cassonetti differenziati), dalla quale dipende in buona misura la qualità chimico-fisica e merceologica della parea di FORSU che verrebbe trattata presso l'impianto in oggetto e, conseguentemente, anche dei digestati ottenuti. Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene infine che non siano discriminanti gli elementi raccolti nella sperimentazione con test di laboratorio condotto su un unico campione di parea di FORSU, in quanto non rappresentativo della variabilità dei processi che portano alla produzione del rifiuto (conferimento, raccolta e trattamento).

Relativamente alla richiesta di autorizzare l'operazione R3 per la sola fase di “introduzione della parea organica nei fermentatori” il proponente ha dichiarato che:

- la parea organica da FORSU sottoposta a riciclaggio cessa la sua qualifica di rifiuto dando origine ad un prodotto liberamente commercializzabile sul territorio dell'Unione Europea, nel rispetto dei criteri definiti dai punti da a) a d) del comma 1 dell'articolo 184-ter del D.Lgs 152/06;
- per quanto riguarda la qualificazione del digestato ottenuto dal trattamento del rifiuto della parea organica di FORSU e la definizione delle caratteristiche prestazionali ed ambientali, il proponente ha dichiarato:
 - di produrre un prodotto fertilizzante ai sensi del Reg. UE 2019/1009;
 - che il digestato prodotto è classificato ai sensi dell'allegato II – CMC – Categorie di materiali costituenti parte I e II del Reg. UE 2019/1009, come CMC 5 “digestato diverso da quello di colture fresche”, ottenuto attraverso digestione anaerobica di rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte.
 - che la categorie funzionali del digestato CMC5 classificate ai sensi dell'allegato I - “Categorie funzionali del prodotto («PFC») per i prodotti fertilizzanti dell'UE” del Regolamento UE 2019/1009 sono:
 - PCF1 (A) Concime organico solido
 - PFC 3 (A) Ammendante organico
 - PFC 1 (A) Concime organico liquido
 - che nel caso in cui il digestato prodotto non risponda ai requisiti del Reg. UE 2019/1009, verrà gestito come rifiuto con codice EER 190606 “Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale vegetale”, e sarà sottoposto ad operazione R10 “Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia”.
 - Il proponente dichiara anche di essere consapevole del fatto che il Reg. UE 2019/1009 entrerà in vigore su tutto il territorio dell'UE il 16 Luglio 2022 ed ha precisato e sostenuto sinteticamente che:
 - considerati i tempi necessari per concludere la presente procedura amministrativa e quelli per la realizzazione delle modifiche impiantistiche per tale data le modifiche proposte all'impianto non saranno ancora operative. Precisa inoltre che, qualora l'impianto fosse a regime prima di tale data, attenderà comunque la data del 16 Luglio 2022 prima di introdurre parea di FORSU all'interno della ricetta di alimentazione dell'impianto.
 - L'entrata in vigore del Reg UE 2019/1009 non ha abrogato il D.Lgs. 75/2010, pertanto le due normative coesistono e “la scelta della denominazione sarà esclusivamente commerciale, e l'azienda avrà davanti a sé due opzioni per la frazione solida del digestato:

- se l'azienda intenderà commercializzarlo a marchio CE farà riferimento al Reg. UE 1009/2019;
- se opererà per una sua commercializzazione esclusiva sul territorio italiano, potrà commercializzarlo come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75 del 2010.”.

Relativamente all'autorizzazione per l'operazione di recupero R10 per la gestione del digestato prodotto non conforme ai requisiti del Reg. UE 2019/1009, il proponente ha dichiarato che:

- il digestato, sia per la fase solida che per la fase liquida, verrà gestito come rifiuto, tramite operazione di recupero R10 per spandimento a beneficio dell'agricoltura;
- la verifica dell'idoneità dei terreni, seppur attività propedeutica al rilascio dell'autorizzazione R10, non è stata ancora fatta in questa prima fase “essendo la spesa rilevante”. La società ha dichiarato che, nelle fasi successive del procedimento, qualora non emergessero elementi ostativi al progetto, procederà alla caratterizzazione di tutti i terreni potenzialmente interessati allo spandimento e che l'autorizzazione R10 acquisirà la piena operatività a verifica effettuata. Relativamente a tale aspetto, nell'ambito della risposta a richiesta formulata da altra Amministrazione, il proponente ha anche dichiarato che i terreni in sua disponibilità per le operazioni di spandimento, sono riportati all'interno del Piano di Utilizzazione Agronomica 2020/20216. Detti terreni sono stati presi a riferimento anche per ipotizzare lo spandimento del “digestato” con operazione R107. In tale elaborato, sulla base dei quantitativi minimi di apporto di azoto e sostanza secca per ettaro e tenuto conto delle superfici a disposizione per lo spandimento, il proponente conclude che i terreni oggi a sua disposizione non risulterebbero sufficienti ad impiegare tutto il “digestato” prodotto nella nuova configurazione impiantistica e che pertanto, in caso di conclusione positiva del PAUR, provvederà a fornire indicazione di tutti i terreni necessari per consentire l'integrale spandimento del “digestato” prodotto. E' infine dichiarato che per lo spandimento, così come già oggi vengono osservati i dettami e le condizioni del DM 5046/2016, saranno osservate, ai sensi degli art. 92 e 112 del D.Lgs 152/06, le prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola ed i piani e programmi per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola.
- Per quanto riguarda il Rapporto di Prova riportato nell'elaborato “*208_R63_caratterizzazione_digestato*”, il proponente ha specificato che i risultati dell'analisi, seppur riferite ad un campione diverso dal digestato che si intende produrre nell'impianto, sono state allegate alla documentazione con lo scopo di attestare la bassissima concentrazione di microinquinanti.

Nelle integrazioni fornite a Settembre 2022, il proponente sostiene che nulla osta all'utilizzo del digestato in agricoltura ai sensi del D.Lgs 99/1992, in quanto i digestati non conformi al DM 25/02/2016 e non conformi al Reg. UE 2019/1009 possono infatti essere impiegati in agricoltura secondo i dettami del D.Lgs. 99/92, in base a quanto specificato dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. 11996 del 19/07/2018 ed evidenza che il D.Lgs 99/1992 reca anche una serie di specifiche tutele ambientali - quali distanze da corpi idrici e altre - e che l'autorizzazione all'uso in agricoltura può essere richiesta indifferentemente dal gestore dell'azienda agricola o da terzi.

Relativamente all'applicazione al caso in oggetto della disciplina in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (D.Lgs. 99/1992 e smi), si ritiene che trattasi di norma che presenta un campo di applicazione limitato e ben definito dalla norma stessa. Riguardo al richiamo alla lettera del MATTM prot 11996 del 19/07/2018 ed in particolare all'estrapolazione della seguente affermazione: “*la gestione del digestato qualificato come rifiuto può avvenire, se debitamente autorizzato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 99/92, relativo all'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione delle acque reflue qualora lo stesso rispetti i requisiti ivi previsti ed in particolare:*

- *non contiene sostanze pericolose;*
- *le caratteristiche del digestato prodotto dalle acque reflue industriali addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate non sono diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;*
- *è idoneo a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;*
- *rispetta i valori limite indicati negli allegati del decreto”*,

Di tale documento, che non risulta sia stato divulgato o che sia reperibile sul web, Arpat ne ha acquisita copia integrale ed è stato valutato nella sua interezza. Evidenza che trattasi di risposta ad un quesito vertente su un caso specifico, inerente l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale (SOA) a base di latte, che Arpat non ritiene abbia una rilevanza di orientamento generale, a meno di formale pronunciamento in merito dello stesso ministero, tale da costituire fonte di diritto.

In secondo luogo, Arpat sottolinea che la propria posizione è maturata considerando anche le peculiarità delle aree che dovrebbero essere interessate dall'attività di recupero rifiuti R10 per spandimento su suolo del

“digestato qualificato rifiuto” che, sia per vincoli (aree limitrofe ad un sito della Rete Natura 2000 e/o aree classificate vulnerabili da nitrati di origine agricola), sia per classificazione e obiettivo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei risultante dal monitoraggio periodico svolto da ARPAT, necessitano di particolari forme di tutela e azioni volte a migliorarne la qualità per raggiungere gli obiettivi normativi, anche in riferimento alle sostanze contenute nel rifiuto da spandere (nitrati ed altri nutrienti). Evidenzia a tale proposito che:

- nessuno dei corpi idrici superficiali compresi nel sottobacino del Canale Maestro della Chiana ha raggiunto nel triennio 2019-2021 l'obiettivo di stato qualitativo “Buono” previsto dal D.Lgs. 152/2006 e che tale mancato risultato è dovuto sia alla non conformità dello stato chimico che dello stato ecologico;
- Il corpo idrico sotterraneo della Chiana nel triennio di monitoraggio 2019-2021 ha mostrato stato chimico “Scarso” relativamente alla falda profonda. Anche in questo caso non risulta conseguito l'obiettivo di stato chimico “Buono” previsto dal D.Lgs. 152/2006, tant'è che tali Corpi idrici sotterranei sono formalmente classificati “A Rischio” di non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

In definitiva, Arpat conferma quanto rilevato nel precedente contributo rilasciato e non si ritiene che sussistano le condizioni per autorizzare l'attività di recupero R10”.

Relativamente alla qualificazione come Ammendante Compostato Misto del “digestato solido” ed eventualmente anche del “digestato liquido” ottenuti dal trattamento della Pura di FORSU, Arpat conferma che per la produzione di tale fertilizzante è richiesto un processo di trasformazione prevalentemente aerobico, al contrario di quello proposto dalla Società Agricola Poliziana che risulta completamente anaerobico. Ad Arpat risulta invece che i digestati costituiscano una delle matrici organiche che possono essere sottoposte a compostaggio per ottenere compost (Ammendante Compostato Misto). In definitiva, ritiene che il processo di trattamento proposto non sia adeguato per la produzione di Ammendante Compostato Misto, mancando della fase di trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione. Si sintetizzano di seguito alcuni dei riferimenti normativi, sia nazionali che comunitari, che abbiamo considerato e che avvalorano quanto sopra sostenuto:

- definizione di compostaggio contenuta nel DM 29/01/2007 (LG MTD sul trattamento meccanico biologico dei rifiuti);
- definizioni di “compost” e “compostaggio” contenute rispettivamente alle lettere ee) e qqbis) del comma 1, art. 183, del D.Lgs. 152/20064;
- modo di preparazione e componenti essenziali dell' Ammendante Compostato Misto riportati al punto 5 della tabella in allegato 2 al D.Lgs. 75/20105;
- specifiche del CMC3 “Compost” riportate in all. 2 al Reg. UE 2019/10096.

Conferma pertanto le valutazioni ed i rilievi già espressi nel corso dell'istruttoria, fondati sui contenuti della normativa di riferimento, sia sul fronte della gestione rifiuti che della disciplina dei fertilizzanti.

ARPAT si riserva, agli esiti del PAUR in corso, di formalizzare segnalazione al Ministero competente riguardo alla legittimità dell'iscrizione al SIAN anche del fertilizzante attualmente prodotto dalla Società Agricola Poliziana, definito “Ammendante Compostato Misto”.

In merito alla qualificazione del “digestato da trattamento anaerobico” ottenuto dalla Pura di FORSU come “Ammendante Compostato Misto” ai sensi del D.Lgs. 75/10, nelle integrazioni depositate a Settembre 2022, il proponente ha dichiarato che nel D.Lgs 75/2010 è descritto chiaramente il metodo di produzione dell'Ammendante Compostato Misto ed ha specificato che:

- l'Ammendante Compostato Misto è un prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici;
- la trasformazione non deve essere necessariamente aerobica;
- ad oggi, la Società Agricola Poliziana, nel cui impianto è presente unicamente un digestore anaerobico, risulta iscritta al registro produttori fertilizzanti come produttore di Ammendante Compostato Misto.

Riguardo all'attività di recupero R1 (finalizzata all'utilizzazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica come combustibile) il proponente dichiara che le attività svolte all'interno del sito produttivo saranno:

- attività di recupero R3 del rifiuto organico mediante processo di digestione anaerobica con conseguente produzione di biogas;
- attività di recupero R1 utilizzazione del biogas prodotto come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Rispetto al DM 05/02/1998, che disciplina la produzione di biogas da fermentazione anaerobica della frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica, il proponente ha

fornito le seguenti precisazioni:

◦ Punto 2 del sub-allegato 1 all'allegato 2 del DM 05/02/1998:

- “Tipologia”: Biogas [190699].
- “Provenienza”: Fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica in processi di cui al punto 15 dell'allegato 1 o da discarica.
- “Caratteristiche del gas”: Gas combustibile avente le seguenti caratteristiche: Metano min. 30% vol, H₂S max 1.5% vol , P.C.I. sul tal quale min 12.500 kJ/Nm³.
- “Attività e metodi di recupero”: L'utilizzazione di biogas è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 0,5 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le seguenti caratteristiche:

a) motori fissi a combustione interna che rispettano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume

In merito alla componente Rifiuti, ARPAT, nel contributo del 25/10/2022 relative alle integrazioni progettuali di Settembre 2022, ha valutato che rimangono irrisolti vari rilievi inerenti la gestione dei rifiuti e di quanto esita dal loro trattamento, che incidono sul piano della autorizzabilità dell'intervento proposto sia sulla valutazione dei possibili impatti sul contesto ambientale nel quale l'intervento si inserirebbe.

ARPAT evidenzia e motiva che sussistono ancora aspetti di propria competenza che non sono ancora stati chiariti o rispetto ai quali sono proposte soluzioni su cui non concorda. Le criticità emerse riguardano, in particolare:

- l'utilizzo per l'attività di recupero R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della parea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti;
- la qualificazione come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla parea di FORSU;
- la provenienza e qualità del rifiuto in ingresso, che sono supportati da uno studio di laboratorio eseguito su n. 1 campione di parea di FORSU e da una descrizione di massima dei pretrattamenti che la FORSU, della quale non è nota l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati), subirebbe in altri impianti da ubicare in Toscana o nelle regioni limitrofe Umbria e Lazio.

Anche il settore regionale autorizzazione rifiuti fornisce una posizione conclusiva per formare la posizione del RUR (Sfavorevole) per la matrice rifiuti per le seguenti motivazioni:

- il digestato liquido non è conforme al Reg. UE 1009/2019, e l'operazione R10 non è autorizzabile in quanto si trasformerebbe, a meno di ulteriori trattamenti, in un mero scarico sul suolo di rifiuti.

Relativamente agli altri aspetti oggetto delle integrazioni che interessano la componente rifiuti si prende atto:

- della documentazione fornita relativamente al Sistema di Gestione Aziendale, comprendente il Manuale di Gestione, la modulistica ed alcune procedure, che si ritiene adeguata per lo sviluppo del Sistema;
- della classificazione del digestato prodotto come CMC5 (digestato diverso da quello di colture fresche, alla luce della piena entrata in vigore del Reg. (UE) 2019/1009 e qualora rispetti tutte le condizioni previste dal Regolamento.

Piano di Monitoraggio e controllo

Nelle integrazioni fornite a Settembre 2022 il proponente ha revisionato il piano, recependo le indicazioni fornite da ARPAT riguardo al monitoraggio dello stato di qualità della risorsa idrica delle acque superficiali e sotterranee. I monitoraggi pertanto prevedono:

- per le acque sotterranee: frequenza di campionamento semestrale (magra/morbida), è stato integrato il protocollo analitico con i parametri Conducibilità elettrica, ione Ammonio (NH₄⁺), Nitrati (NO₃) e Nitriti (NO₂), Cloruri (Cl), Solfati (SO₄), Fe, Mn, As, Idrocarburi totali (espressi come n-esano); ed eliminati i parametri Colore, Materiali grossolani, Azoto totale, Idrocarburi;
- per le acque superficiali: è previsto un punto di monitoraggio presso il fosso di Moscatello prima dell'immissione nel Canale Maestro della Chiana. Il monitoraggio è stato esteso al parametro Fosforo totale, ione Ammonio (NH₄⁺), Nitrati (NO₃) e Ossigeno disciolto (valore assoluto e %saturazione), ai fini del calcolo dell'indice LIMEco; il parametro idrocarburi è da intendersi come Idrocarburi totali (espressi come n-esano);
- è inoltre previsto un monitoraggio della qualità del “digestato” liquido contenuto nel bacino di stoccaggio, prevedendo analisi semestrali sui seguenti parametri: ione Conducibilità elettrica, Ammonio

- (NH4+), Nitrati (NO3) e Nitriti (NO2), Cloruri (Cl), Solfati (SO4), Fosforo totale, BOD, COD, e TOC;
- nel monitoraggio scarichi idrici è stata inclusa anche la determinazione della concentrazione dei parametri azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso;
 - nel monitoraggio del biogas e delle emissioni in atmosfera sono state accolte le richieste di ARPAT.

Il proponente ha fornito la Planimetria Punti Campionamento, senza però specificare i metodi di analisi per i campioni di acque sotterranee e superficiali e dei campioni di terreno.

Aspetti socio-economici

In merito al possibile impatto che il progetto potrebbe avere a livello socio economico, si ricorda che trattasi di una modifica gestionale ad impianto esistente, e pertanto si ritengono tali impatti trascurabili.

Il proponente dichiara inoltre che le modifiche proposte potrebbero consentire una crescita economica o quantomeno un risparmio economico per la pubblica amministrazione non dovendo conferire fuori regione una quota parte della FORSU.

OSSERVAZIONI

Nel corso del procedimento sono pervenute in totale n. 6 osservazioni da parte del pubblico. Si riporta la tabella riepilogativa:

N	Nome	Data arrivo	Protocollo
1	WWF Perugia	01/02/2022	40360
2	Comitato Pozzuolo Green	14/02/2022	56869
3	Gruppo di cittadini	11/03/2022	100955
4	Circolo Legambiente Terra e Pace APS	03/05/2022	179474
	Associazione Montepulciano Terra Nostra		
	Comitato A.Ri.A. - Chiusi		
	Comitato Pozzuolo Green		
	WWF sez . Perugia		
5	Circolo Legambiente Terra e Pace APS	03/05/2022	179479
	Associazione Montepulciano Terra Nostra		
	Comitato A.Ri.A. - Chiusi		
	Comitato Pozzuolo Green		
	WWF sez . Perugia		
6	un cittadino	16/05/2022	199100
7	Circolo Legambiente Terra e Pace	08/08/2022	312585

Le ulteriori osservazioni pervenute sono messe a disposizione della Conferenza dei Servizi odierna e vengono riassunte nelle parti essenziali come di seguito:

Oss. n.1: l'area oggetto d'intervento è interessata dai criteri escludenti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato IV al "Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati" (PRB) e, pertanto, l'area risulta non idonea alla localizzazione della nuova attività di gestione rifiuti e non può essere rilasciato alcun titolo abilitativo alla nuova attività di gestione/trattamento rifiuti, in area agricola, urbanisticamente non compatibile. L'osservante riporta le Sentenze del Consiglio di Stato (n. 5841 del 11/10/2018) e del TAR Umbria (n. 327 del 10 maggio 2021), che escludono la possibilità di effettuare variante urbanistica automatica ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/2006 per gli impianti preesistenti. Viene inoltre riportata la sentenza n. 1314 del

13/06/2006 della Cassazione Penale, Sezione VI, riguardo l'impossibilità del rilascio di autorizzazioni di impianti produttivi in zona agricola senza una variante urbanistica.

L'osservante ritiene inoltre inammissibile l'uso agronomico del digestato ricavato da rifiuti e manifesta preoccupazione per l'eventuale diffusione di odori molesti dovuti allo spandimento del digestato a danno dei vicini ricettori sensibili (R1, R2, R3) e dei centri abitati di Laviano e Cozzano. Sempre in riferimento alle emissioni in atmosfera, non risulta eseguito uno studio dell'impatto indotto dal traffico veicolare relativamente agli inquinanti contenuti nei gas di scarico degli automezzi.

L'osservante lamenta la carenza di alcune valutazioni effettuate in merito al rumore prodotto dallo stabilimento e diffida la Regione Toscana e tutti gli altri Enti in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, a non rilasciare pareri positivi né il provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha controdedotto come segue che:

- in merito ai criteri escludenti del PRB *“L'argomento è già stato ampiamente trattato all'interno della documentazione inviata. All'interno dei documenti è possibile reperire anche specifico parere legale”*;
- sull'uso agronomico del digestato *“Per quanto riguarda l'utilizzo agronomico del digestato l'ammissibilità è stabilita per legge. Per la valutazione di impatto odorigeno sono state effettuate valutazioni previsionali mediante adeguati modelli che dimostrano come l'impatto odorigeno sia nullo. Identico discorso per il rumore”*;

La Conferenza ritiene che in base all'istruttoria svolta:

- concorda con il proponente in merito ai criteri escludenti del PRB, che possono ritenersi superati, in quanto per il criterio n.1 il Comune di Montepulciano ha verificato che nel Piano Strutturale vigente, la invariante relativa alla “ Rete dei canali scolanti “ non è più presente, per il criterio n.2 il proponente ha presentato una specifica relazione idrologico-idraulica ed il Comune di Montepulciano ha valutato la conformità dell'intervento alla L.R. 41/2018. Poiché è stato superato il criterio n.2, risulta superato anche il criterio n.3 e pertanto l'intervento proposto risulta coerente con il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche.
- si concorda con il proponente in merito alla variante urbanistica il Comune di Montepulciano ha valutato di non dover disporre di varianti, in quanto l'art.12 comma 7 del D.lgs 387/2003 prevede la possibilità di ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ammettendo, quindi, la conformità dell'intervento alla pianificazione comunale vigente (PS e PO conformati al PIT-PPR).
- non concorda con il proponente in merito all'uso agronomico del digestato ricavato da rifiuti, il competente settore Autorizzazioni Rifiuti, ha ritenuto non autorizzabile tale impiego (R10). Anche ARPAT concorda con tale posizione e sottolinea la delicatezza dell'area che dovrebbe essere oggetto di spandimento a beneficio dell'agricoltura, vulnerabile ai nitrati e caratterizzata da corpi idrici superficiali e sotterranei che non hanno raggiunto lo stato qualitativo “buono” previsto dal D.Lgs 152/2006.
- concorda con il proponente in merito alla non sussistenza dell'impatto odorigeno; nel corso del procedimento è stato presentato uno specifico documento previsionale di diffusione degli odori che è stato valutato positivamente, e sono state formulate specifiche prescrizioni sul piano di controllo e manutenzione del Biofiltro E2.
- concorda con il proponente anche in merito al rumore generato dallo stabilimento, per cui è stato presentato uno specifico studio di impatto acustico, valutato positivamente da ARPAT.

Oss. n.2: l'associazione ritiene il progetto inaccettabile e dannoso per l'equilibrio ambientale dell'area, già compromesso, per la qualità della vita dei cittadini residenti, per il danno economico di attività turistiche e aziende agricole. In particolare gli osservanti richiamano alcune problematiche legate all'impianto esistente, quali: allagamenti avvenuti in prossimità dell'impianto con elevato pericolo di contaminazione della falda acquifera, presenza di uccelli provenienti dal lago di Montepulciano che si nutrono del digestato prodotto dall'impianto, la mancata piantumazione di alberi nel perimetro dello stabilimento, le emissioni odorigene dell'impianto.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha controdedotto come segue che:

- sui rischi idraulici dell'area *“Per quanto concerne gli eventuali rischi idraulici l'argomento è oggetto di specifiche relazioni specialistiche allegare alla documentazione inviata”*;
- in merito alla possibile presenza di uccelli provenienti dal lago di Montepulciano che si nutrono del digestato prodotto dall'impianto che *“Il digestato è periodicamente oggetto di analisi chimiche a conferma dell'idoneità all'uso specifico, Il digestato è pastorizzato prima del suo deposito in stoccaggio. Pertanto, non presenta nessun rischio microbiologico”*;

La Conferenza condivide le controdeduzioni del proponente in merito ai rischi idraulici ed alla non

sussistenza del rischio biologico per gli uccelli dell'area. Si ricorda inoltre che il progetto è stato valutato positivamente dal competente Settore Tutela della Natura e del Mare, che ha escluso incidenze negative sul SIC Lago di Montepulciano.

In merito a possibili danni economici del progetto sulle attività turistiche e aziende agricole, si ritiene che la realizzazione di modifiche gestionali ad un impianto già esistente non possa generare un danno economico all'area.

Oss. n.3: il gruppo di cittadini richiama le stesse tematiche riportate nell'osservazione n.1, redatte dallo stesso Avvocato.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha rimandato alla controdeduzione fornita all'osservazione 1.

La Conferenza ritiene che in base all'istruttoria svolta di controdedurre analogamente a quanto riportato per l'Osservazione 1.

Oss. n.4: le associazioni osservanti richiamano la ricchezza dell'avifauna contenuta nel SIR Lago di Montepulciano e ritiene motivo di minaccia oggettiva all'integrità di tutto il sito la possibilità che nei terreni adiacenti e contigui al SIC, SIR, ZPS Lago di Montepulciano possa essere sparso digestato liquido derivante dalla FORSU. L'osservazione riporta preoccupazioni circa la provenienza e tracciabilità della FORSU in ingresso allo stabilimento e perplessità circa la reale necessità di un impianto come quello proposto, a fronte della raccolta domestica di rifiuti organici dell'ATO Toscana Sud, ove sono già stati autorizzati diversi impianti simili. Gli osservanti fanno alcune considerazioni circa il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ed il Piano di concimazione presentati, ritenendo infondati dal punto di vista giuridico i presupposti del progetto. Richiamano inoltre la problematica del rischio di contaminazione batterica derivante dal processo anaerobico, che può generare un rischio biologico qualora il digestato sia utilizzato come fertilizzante e delle contaminazioni dovuta da degradazione di pesticidi e PCB presenti negli scarti domestici. Per tali motivi gli osservanti richiedono un controllo postumo svolto da un ente certificatore terzo.

Altre tematiche trattate sono il consumo idrico dell'impianto e le emissioni in atmosfera di composti organici volatili (COV), per i quali il proponente non ha condotto sufficienti studi e non ha dettagliato le tecniche per la loro riduzione. Sempre relativamente alle emissioni in aria gli osservanti manifestano preoccupazione per ciò che deriva dalla combustione, tra cui la formaldeide, che per gli impianti come quello in oggetto, non ha un limite stabilito da normativa. Vengono anche affrontate le tematiche del disagio sociale provocato dall'impianto e stilato un elenco di elementi da approfondire, oltre alle già richiamate problematiche sulla variante urbanistica, pericolosità idraulica e lamentata la presenza di una relazione geologica datata 2008.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha controdedotto come segue: *“Allegata alla documentazione è possibile reperire Valutazione Incidenza Ambientale (VINCA) specifica per le aree citate.*

Per quanto concerne l'ipotetica contaminazione batterica evidenziamo che il digestato risulta pastorizzato.”

Il proponente inoltre allega il *position paper* di legambiente nazionale dove viene trattato specificatamente l'argomento, con approfondimenti sui quesiti pubblicati nella specifica pagina *"unfake news"*

“la produzione di biogas/biometano è fonte di emissioni inquinanti?”, “produrre biogas/biometano è fonte di odori sgradevoli?”, “il biometano è fonte di sviluppo di batteri patogeni, ad esempio clostridi, nel digestato?”.

La Conferenza condivide le controdeduzioni del proponente, evidenziando come la valutazione di non incidenza sui siti della Rete Natura 2000 sia stata confermata dal competente Settore regionale in materia.

In merito alla provenienza e tracciabilità della FORSU in ingresso allo stabilimento, si condividono le preoccupazioni dell'osservante, in quanto permangono incertezze sulla provenienza e qualità del rifiuto in ingresso dal momento che non è nota l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati), il prodotto potrebbe subire ulteriori trattamenti in impianti in Regione Toscana, Umbria e Lazio, e che il rapporto di prova che il proponente ha fornito si basa su un solo campione di purea di FORSU.

In merito al Piano di Utilizzazione Agronomica si rimanda alle considerazioni già fatte per l'Osservazione n.1.

Oss. n.5: ad integrazione della Osservazione n.4 il gruppo di associazioni aggiunge alcuni elementi in merito alla variante urbanistica, il rischio di alluvioni e relazione geologica.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha controdedotto come segue: *“Per quanto concerne gli eventuali rischi idraulici l'argomento è oggetto di specifiche relazioni specialistiche allegare alla documentazione*

inviata.”

La Conferenza condivide le controdeduzioni del proponente, aggiungendo che la relazione idrologico-idraulica è stata valutata positivamente dal Comune di Montepulciano.

Oss. n.6: l'osservante informa che l'area oggetto dell'intervento è già stata oggetto di diffida e di un esposto per le emissioni odorigene e che il progetto in essere può solo aggravare la situazione, vista la vicinanza (400 m) di strutture ricettive. Viene inoltre sottolineata l'incoerenza con la pianificazione comunale, volta a zonizzare le attività produttive.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha risposto che *“Non si è a conoscenza dell'evento menzionato. Si evidenzia però che l'impianto sarà oggetto di importanti modifiche strutturali, tra cui il confinamento dell'area ritiro biomasse che sarà servita da impianto di abbattimento odori (biofiltro).”*

La Conferenza condivide le controdeduzioni del proponente, aggiungendo che lo studio sulle emissioni odorigene è stato valutato positivamente da ARPAT e pertanto non si ritiene che esse possano generare problematiche di maleodoranze per le strutture ricettive.

In merito alla coerenza con gli strumenti di pianificazione comunale, si rimanda alla specifica valutazione del Comune di Montepulciano, che ha ritenuto l'intervento coerente e di non necessitare di specifica variante urbanistica, in quanto compatibile con la zonizzazione agricola, in cui l'azienda è localizzata.

Oss. n.7: l'Associazione chiede chiarezza in merito alla provenienza, tracciabilità, e certificazione della FORSU in ingresso all'impianto. In merito alla necessità o meno di effettuare una variazione urbanistica, riporta alcuni stralci della discussione avvenuta tra settori regionali e Comune di Montepulciano in occasione della seconda seduta di Conferenza di Servizi, e ritiene che la posizione del Comune a non voler effettuare la variante non sia coerente con la variazione di tipologia di materia in ingresso allo stabilimento. Il proponente sostiene inoltre che, contrariamente a quanto indicato nello Studio di Incidenza, l'impianto si trovi a meno di 1 Km dal SIR lago di Montepulciano ed invita a considerare la Riserva Regionale del Lago di Montepulciano un UNICUM imprescindibilmente con il lago di Chiusi ed il Canale Maestro della Chiana, perché questi elementi sono il risultato di un unico progetto che ha portato alla formazione di aree di grandissimo valore ambientale ed ecosistemico intimamente legate da processi idrici e da corridoi ecologici. L'osservante solleva inoltre perplessità circa la gestione dell'approvvigionamento della FORSU da parte del progetto in oggetto, che potrebbe sottrarre tale materia ad impianti convenzionati dalla ATO Toscana sud. In relazione al Regolamento UE 2019/1009 sui Fertilizzanti l'Associazione sostiene che dalla documentazione agli atti risulta che il regolamento a cui il proponente si appella per definire il digestato un fertilizzante, non viene rispettato poiché il materiale proveniente da coltura fresche (ma anche da scarti di allevamenti) e la parea di FORSU si andranno a miscelare prima di passare nel processo di anaerobiosi. L'osservante chiede inoltre chiarezza in merito alla definizione del processo produttivo, in quanto ritiene che i processi di pastorizzazione ed igienizzazione siano stati confusi, e che prevedere la sola igienizzazione del digestato non sia sufficiente ad eliminare il *Clostridium botulinum*, molto comune nei derivati animali e nella FORSU.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha controdedotto che: *“Si rimanda a quanto precedentemente inviato. Per quanto concerne l'ipotetica problematica legata alla presenza di Clostridium si rimanda a quanto riportato sul sito di Legambiente.”*

La Conferenza rimanda alle considerazioni già fatte in merito alla provenienza, tracciabilità, e certificazione della FORSU in ingresso all'impianto ed alle altre problematiche sollevate.

ESITI DELL'ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE

Dopo ampia e approfondita disamina e discussione sugli elementi emersi nel corso del procedimento e di quanto analizzato nel corso dell'odierna riunione, sulla base dei pareri e contributi tecnici pervenuti nonché di quelli espressi in conferenza, i presenti rilevano che non sono emersi elementi che consentano di superare le problematiche e gli elementi ostativi già rappresentati al proponente in occasione della richiesta di integrazioni del 29/04/2021 e di quelli ulteriori emersi nel corso delle precedenti riunioni della Conferenza dei Servizi. Sono inoltre intervenuti i pareri non favorevoli di Arpat e del Settore regionale Autorizzazione Rifiuti.

Inoltre, Arpat, evidenzia che l'intervento proposto si inserisce in un contesto ambientale che presenta criticità per quanto concerne la qualità e la vulnerabilità delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, come

risulta dalla classificazione della zona del canale Maestro della Chiana quale “zona vulnerabile da nitrati” e come è testimoniato dal mancato conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa sia per i Corpi idrici sotterranei (falda superficiale e profonda) sia per i Corpi idrici superficiali, alla luce dagli esiti del monitoraggio qualitativo svolto da ARPAT. Ritiene che tale aspetto sia rilevante al fine della valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento, considerato che gli effluenti del trattamento verrebbero utilizzati in terreni ubicati nell'areale suddetto.

Preso atto che il Proponente ha formulato richiesta di un breve periodo sospensivo dei lavori della Conferenza per definire la propria posizione in merito allo sviluppo di un'eventuale soluzione alternativa all'operazione R10 dell'effluente finale.

A tale proposito il Responsabile dell'Area Urbanistica/Edilizia Privata del Comune di Montepulciano, ritiene opportuno di non procedere ad rigetto dell'istanza, ma di sospendere le attività della Conferenza richiedendo al Proponente entro non oltre 10 giorni di esprimersi circa la disponibilità a modificare/adequare il progetto di suo interesse alle risultanze istruttorie fin qui maturate e di impegnarsi ad inviare in un tempo congruo da definirsi la documentazione relativa.

Nel merito considerato che:

- un'eventuale diversa soluzione progettuale con conseguente deposito di ulteriore documentazione richiederebbe lo svolgimento di una nuova istruttoria con tempi non compatibili con quelli del procedimento;
- è compatibile con i tempi di controdeduzione dettati dall'art. 10bis della L. 241/90, la proposta di una soluzione alternativa che non comporti modifiche progettuali;
- già sono state concesse reiterate proroghe dei termini del procedimento al fine di consentire integrazioni volontarie da parte del proponente per il superamento di criticità che tutt'oggi continuano a permanere.

Per quanto sopra premesso e esposto ed alla luce di tutte le informazioni acquisite nell'ambito dell'odierna seduta

LA CONFERENZA DI SERVIZI

rileva che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame, in considerazione dei seguenti elementi ostativi:

- il digestato liquido non è conforme al Reg. UE 1009/2019, e l'operazione R10 non è autorizzabile in quanto si trasformerebbe, a meno di ulteriori trattamenti, in un mero scarico sul suolo di rifiuti. In particolare, non è autorizzabile l'utilizzo per l'attività di recupero R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della parea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti;
- non è corretta la qualificazione come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla parea di FORSU;
- non è ben definita l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati) e conseguente qualità del rifiuto in ingresso all'impianto;
- permangono forti perplessità in esito alle soluzioni/indicazioni fornite dal proponente per il superamento delle criticità legate anche alla diffusione di odori molesti ed alla tutela delle fonti di approvvigionamento idropotabile ad uso degli immobili ricadenti nell'area non serviti da pubblico acquedotto.

Anche al superamento dei suddetti motivi ostativi, la documentazione risulta carente di quanto segue:

- non sono corretti i limiti alle emissioni in atmosfera, rispetto ai quali il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile;
- in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC), il progetto risulta ancora carente di precisazioni riguardo ai metodi di analisi utilizzati per i campioni di digestato, acque sotterranee e superficiali e terreno e di un elaborato grafico indicante i punti di campionamento.

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 10 bis del D.lgs 152/2006, per i procedimenti di VIA sulle tipologie progettuali elencate nell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come il procedimento in oggetto, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma che tale istituto è, ad oggi, ancora in vigore per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi ricompresi nel presente procedimento;

La Conferenza dà quindi, a maggioranza - con esclusione del Comune di Montepulciano -, mandato al settore VIA-VAS di procedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L.241/90 relativamente alla conclusione del procedimento di PAUR.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 14:35 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 16 novembre 2022

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Sandro Garro (Settore Autorizzazione Rifiuti)	Firmato digitalmente
Cesare Fagotti (Arpat)	Firmato digitalmente
Silvia Cappelli (ASL)	Firmato digitalmente
Massimo Bertone (Comune di Montepulciano)	Firmato digitalmente
Francesco Paparoni (Comune di Montepulciano)	Firmato digitalmente

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(firmato digitalmente)